SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 136° — Numero 3**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 gennaio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 22 dicembre 1994, n. 736.

Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente la proroga del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di due anni previsto dall'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, per il riacquisto della cittadinanza italiana è prorogato fino al 15 agosto 1995.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTINO, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota al titolo e all'art. 1:

— La legge n. 91/1992 reca nuove norme sulla cittadinanza. Si trascrive il testo del relativo art. 17:

«Art. 17. — 1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Resta fermo quanto disposto dall'art. 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151».

Il testo dei citati articoli 8 e 12 della legge n. 555/1912 (Sulla cittadinanza italiana), abrogata dall'art. 26 della legge n. 91/1992, era il seguente:

«Art. 8. — Perde la cittadinanza:

1) chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;

2) chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiari di rinunziare alla cittadinanza italiana, e stabilisca o abbia stabilito all'estero la propria residenza.

Può il Governo nei casi indicati ai numeri 1 e 2, dispensare dalla condizione del trasferimento della residenza all'estero;

3) chi, avendo accettato impiego da un governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salve le facilitazioni concesse dalle leggi speciali (*)».

«Art. 12. — I figli minori non emancipati da chi acquista o ricupera la cittadinanza divengono cittadini salvo che risiedono all'estero conservino, secondo la legge dello Stato a cui appartengono, la cittadinanza straniera. Il figlio però dello straniero per nascita, divenuto cittadino, può entro l'anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla conseguita emancipazione, dichiarare di eleggere la cittadinanza di origine.

I figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza divengono stranieri quando abbiano comune la residenza col genitore esercente la patria potestà o la tutela legale, e acquistino la cittadinanza di uno Stato straniero. Saranno però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che la madre esercente la patria potestà o la tutela legale sui figli abbia una cittadinanza diversa da quella del padre premorto. Non si applicano invece al caso in cui la madre esercente la patria potestà muti cittadinanza in conseguenza del passaggio a nuove nozze, rimanendo allora inalterata la cittadinanza di tutti i figli di primo letto».

(*) La Corte costituzionale, con sentenza 11-19 ottobre 1988, n. 974 (*Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1988, n. 43 - 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 8, ultimo comma, della legge di cui sopra, nonché dell'art. 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, nella parte in cui non prevedono che siano esentati dall'obbligo del servizio militare coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana a seguito dell'acquisto di quella di un altro Stato nel quale abbiano già prestato servizio militare.

Il testo del citato art. 5 della legge n 123/1983 (Disposizioni in materia di cittadinanza), abrogata dall'art. 26 della legge n. 91/1992, era il seguente:

«Art. 5. — È cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina.

Nel caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà optare per una sola cittadinanza entro un anno dal raggiungimento della maggiore età».

Il testo dell'art 219 della legge n. 151/1975 (Riforma del diritto di famiglia), richiamato anch'esso dall'art. 17 della legge n. 91/1992 di cui sopra, è il seguente:

«Art. 219. — La donna che, per effetto di matrimonio con straniero o di mutamento di cittadinanza da pare del marito, ha perduto la cittadinanza italiana prima dell'entrata in vigore della presente legge, la riacquista con dichiarazione resa all'autorità competente a norma dell'art. 36 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

È abrogata ogni norma della legge 13 giugno 1912, n. 555, che sia incompatibile con le disposizioni della presente legge».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 632):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 20 luglio 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 2 agosto 1994, con pareri delle commissioni 2ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 14 settembre 1994 e approvato il 21 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1306):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 28 settembre 1994, con pareri delle commissioni II e III.

Esaminato dalla I commissione il 19 e 27 ottobre 1994 e approvato il 7 dicembre 1994.

94G0770

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 1994.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 2154/AM/94 del presidente della corte di appello di Brescia in data 28 ottobre 1994, con la quale si comunica che il tribunale di Bergamo non è stato in grado di funzionare il giorno 14 ottobre 1994 a causa dell'astensione dal lavoro del personale dipendente;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del tribunale di Bergamo il giorno 14 ottobre 1994, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: BIONDI

94A8370

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 dicembre 1994.

Modificazione allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il terzo comma dell'art. 12 del decreto legislativo n. 356/1990, il quale dispone che le modifiche statutarie degli enti che hanno efettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino;

Vista la delibera del 22 novembre 1994 con la quale il consiglio di amministrazione del predetto ente ha approvato la modifica dell'art. 14 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

È approvata la modifica riguardante l'art. 14 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 14 - *Bilancio*

(Omissis)

Comma 4:

La fondazione accantona una quota pari almeno al 30% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Banca CRT S.p.a. ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della stessa società partecipata ... *(omissis)*.

(Omissis)

94A8353

DECRETO 29 dicembre 1994.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e, da ultimo, dal decreto interministeriale 17 febbraio 1994, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con i suindicati decreti viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993, regolate dai decreti ministeriali del 27 ottore 1990, del 25 marzo 1991, del 24 giugno 1993 e dal decreto interministeriale del 17 febbraio 1994:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,653%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 8,8095%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 10,60%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1995 è pari all'11,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A8372

DECRETO 29 dicembre 1994.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale - parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991, come modificato dal decreto 24 giugno 1993, nonché l'art. 3 del decreto 16 luglio 1993, come modificato dal decreto del 23 settembre 1993, nei quali è stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti i citati articoli 3 dei summenzionati decreti ministeriali con i quali viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste sia dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolata dai decreti del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993, sia dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992, regolata dai decreti del 16 luglio 1993 e 23 settembre 1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,653%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 8,8095%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste sia dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e relativi decreti di attuazione del 5 dicembre 1991 e del 24 giugno 1993 sia dall'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500 e relativi decreti del 16 luglio 1993 e del 23 settembre 1993, è pari al 10,60%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1995 è pari all'11,40%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1994

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A8373

DECRETO 29 dicembre 1994.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato con i decreti ministeriali del 26 giugno 1990 e del 25 marzo 1991 nonché, da ultimo, con decreto ministeriale del 24 giugno 1993, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il proprio decreto del 22 dicembre 1994, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1995 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di credito agli enti locali;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art. 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili per le operazioni previste dai citati decreti-legge n. 318/1986 e n. 359/1987 è pari al 10,50% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, è pari al 9,95%, comunicando altresì i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990:

tasso medio della lira interbancaria: 8,42%;

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,653%;

Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 11,653%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 8,8095%;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1995, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 10,50% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 9,95% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 10,40% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 10,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 1994

p *Il direttore generale:* PAOLILLO

94A8374

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Il Ponte - Soc. cooperativa a r.l.», in San Giuliano Terme, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 ottobre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Il Ponte - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Giuliano Terme (Pisa), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Il Ponte - Soc. cooperativa a r.l.», in San Giuliano Terme (Pisa), costituita per rogito notaio dott. Umberto Mario Ciampi, il 1° aprile 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Aldo Iacoponi, nato a Cascina (Pisa) il 31 maggio 1950, ed ivi residente in via Cavalieri di V. Veneto, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A8398

DECRETO 15 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Calzificio Beta cooperativa a r.l.», in Rezzato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 10 maggio 1994 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Calzificio Beta cooperativa a r.l.», con sede in Rezzato (Brescia), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Calzificio Beta cooperativa a r.l.», con sede in Rezzato (Brescia), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Alberto Rotondo, in data 25 gennaio 1991, rep. n. 92294, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio

decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Pagliarini Raimondo, nato a Brescia il 21 giugno 1944 ed ivi residente in via Sorbona n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A8399

DECRETO 15 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio nazionale cooperative trasporti S.c. a r.l.» Trasporti nazionali - Internazionali - Servizi doganali - Casa di spedizioni, in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 luglio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio nazionale cooperative trasporti S.c. a r.l.» Trasporti nazionali - Internazionali - Servizi doganali - Casa di spedizioni, con sede in Bologna, in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Consorzio nazionale cooperative trasporti S.c. a r.l.» Trasporti nazionali - Internazionali - Servizi doganali - Casa di spedizioni, con sede in Bologna, in liquidazione costituita per rogito notaio dott. Maurizio Colalelli in data 22 luglio 1978 repertorio n. 3706, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e la dott.ssa Calastrini Rossella, nata a Bologna il 21 gennaio 1955 e residente in via P. Pomponazzi n. 9, Bologna, ne è nominata commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A8400

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° dicembre 1994.

Controlli di Stato sui vaccini anti-epatite *A*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, recante norme di recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali;

Visto, in particolare l'art. 20, commi 5 e 6, del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di Stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267;

Visto il parere favorevole, alle prescrizioni e alle procedure tecniche per l'esecuzione dei previsti controlli di Stato indicate dall'Istituto superiore di sanità, espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'11 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità — ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 — effettua i controlli sui vaccini anti-epatite *A*.

Art. 2.

Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista della normativa vigente.

Art. 3.

Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di Stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Roma, 1° dicembre 1994

Il direttore generale: SCIOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 365

ALLEGATO

NORME RELATIVE ALLA PRODUZIONE ED AL CONTROLLO DEL VACCINO DELL'EPATITE *A* INATTIVATO

Il vaccino antiepatite *A* è costituito da una sospensione acquosa dall'aspetto opalescente, di virus dell'epatite *A* (HAV), ottenuto in colture di cellule diploidi, o altre colture cellulari idonee ed inattivato mediante procedimenti che ne permettano la intatta conservazione delle caratteristiche antigeniche ed immunogeniche. Il vaccino può contenere un prodotto adiuvante, una sostanza ad attività preservativa ed antimicrobica, ed una sostanza stabilizzante.

Preparazione di riferimento: la preparazione di riferimento è costituita da una frazione di un lotto di vaccino che sia risultato, in studi clinici, in grado di indurre non meno del 95% di sieroconversione dopo un ciclo completo di immunizzazione in giovani adulti.

PREPARAZIONE.

La preparazione del vaccino viene effettuata partendo da un lotto di semenza, derivato dalla replicazione di un ceppo virale caratterizzato dal punto di vista biologico e clinico. Devono essere definite le informazioni relative all'origine del ceppo ed alle successive manipolazioni e deve essere preventivamente autorizzato dall'Istituto superiore di sanità.

Non dovranno essere effettuati ulteriori passaggi rispetto a quelli effettuati per la preparazione vaccinale di riferimento, saggiata con esito soddisfacente, relativamente a sicurezza ed efficacia in prove di laboratorio ed in studi clinici.

Controlli sulla semenza virale: la sospensione di semenza virale, impiegata nella produzione, deve essere controllata con risultati soddisfacenti, con saggi appropriati, per quanto concerne l'identità e la concentrazione virale e per quanto concerne l'assenza di agenti contaminanti, secondo le norme della Farmacopea ufficiale italiana. La moltiplicazione del virus deve effettuarsi con le dovute precauzioni di asepsi in cellule umane diploidi approvate per l'impiego nella produzione dei vaccini.

Controlli sul ceppo cellulare e sulla banca di cellule: il ceppo cellulare e la banca di cellule devono essere approvati dall'Istituto superiore di sanità.

Devono essere caratterizzati rispetto all'origine, alle caratteristiche di crescita, sopravvivenza durante la conservazione, mantenimento del cariotipo di origine e caratteristiche morfologiche.

Il ceppo cellulare deve risultare adatto alla crescita virale.

Le cellule devono risultare, in saggi effettuati «in vivo» esenti da contaminati virali avventizi.

Tali saggi devono essere effettuati in almeno 10 topini neonati di età inferiore a 24 ore, 10 topi adulti, 5 cavie, 5 conigli e 10 uova embrionate di pollo di 9-11 giorni.

Le cellule devono risultare libere da eterotransplantabilità e sono adatte alla produzione del vaccino se gli animali inoculati, rimangono sani e sopravvivono al periodo di osservazione in percentuale non inferiore all'80%, se nessun animale o uovo embrionato mostra presenza di un agente contaminante avventizio e se nessun animale mostra insorgenza di tumore. Devono, inoltre, corrispondere ai requisiti di sterilità batterica micotica ed essenza di micoplasmi con saggi conformi alla Farmacopea ufficiale italiana.

I liquidi di coltura devono essere saggiati, con risultati soddisfacenti, in saggi atti a definire l'assenza di agenti contaminanti avventizi.

Il siero fetale bovino, usato come fattore di crescita delle colture cellulari, deve corrispondere ai requisiti di sterilità batterica, micotica, ed assenza di micoplasmi e di virus bovini.

CONTROLLO DELLE SINGOLE RACCOLTE DI SOSPENSIONE VIRALE PRIMA DELLA MISCELAZIONE.

Possono essere considerate singole raccolte di sospensione virale una, o più raccolte miscelate, derivanti dalla stessa produzione di cellule. Il siero di origine animale usato come fattore di crescita delle colture cellulari deve essere approvato e non di origine umana. Il siero stesso e la tripsina usati nelle preparazioni devono risultare esenti da agenti contaminanti estranei. Le concentrazioni dell'indicatore di PH (rosso fenolo) e degli antibiotici devono essere ai minimi livelli di efficacia ed approvate. Deve essere tenuta una preparazione di cellule di controllo in quantità non inferiore a 500 ml.

Sulle singole raccolte di sospensione virale, prima della chiarificazione, dovranno essere eseguite le seguenti prove:

a) controllo di sterilità batterica e micotica con saggi conformi alla Farmacopea ufficiale italiana;

b) almeno 20 topi adulti devono essere inoculati per via peritoneale con 0.5 ml e per via cerebrale con 0.03 ml di sospensione e devono essere tenuti in osservazione per ventuno giorni;

c) almeno 20 topi neonati devono essere inoculati per via peritoneale con 0.03 ml e per via cerebrale con 0.01 ml di sospensione e devono essere tenuti in osservazione per quattordici giorni;

d) almeno 5 cavie del peso 300-400 grammi devono essere inoculate per via peritoneale con 5 ml e per via cerebrale con 0.10 ml di sospensione e devono essere tenute in osservazione per quarantadue giorni;

e) almeno 5 conigli del peso di 1500-2000 grammi devono essere inoculati per via intraendemica con 1 ml e per via sottocutanea con 2 ml di sospensione e devono essere tenuti in osservazione per almeno trenta giorni.

Gli animali di cui ai punti *b), c), d), e)*, che muoiono nelle prime 24 ore possono essere sostituiti. Quelli che muoiono durante il periodo di osservazione saranno sottoposti ad autopsia e gli organi verranno esaminati istologicamente. Il controllo è favorevole se almeno l'80% degli animali sopravvive e nessuno di essi presenta segni locali o generali di infezione dovuta ad un agente trasmissibile presente nella sospensione virale;

f) 20 piastre con terreno solido devono essere inoculate con 0.01 ml di sospensione ciascuna e 4 tubi, contenenti 10 ml di terreno liquido con 1 ml; entrambi i terreni devono essere adatti alla crescita di micoplasmi. I campioni da esaminare devono essere incubati a +40 °C se per un periodo non eccedente le 24 ore, altrimenti devono essere posti a — 20 °C;

g) almeno 50 ml devono essere inoculati, dopo neutralizzazione del virus mediante siero iperimmune (non prodotto nell'uomo o nella scimmia), in cellule sensibili al virus SV40 e che devonó essere osservate per un periodo di ventotto giorni, con la possibilità di eseguire una subcoltura al quattordicesimo giorno.

La singola raccolta di sospensione virale deve inoltre essere sottoposta ai seguenti controlli:

saggi di identità virale mediante appropriato metodo immunochimico con l'impiego di anticorpi specifici;

saggi di sterilità batterica e micotica su almeno 10 ml di sospensione;

determinazione del contenuto antigenico mediante un adatto metodo immunochimico per il monitoraggio della conformità di produzione.

CONTROLLO DEL LOTTO DI PREPARAZIONE VIRALE E CHIARIFICAZIONE.

Il lotto di preparazione virale può essere costituito da una miscela delle singole «raccolte». La chiarificazione deve essere eseguita con metodo che assicuri l'allontanamento di ogni detrito cellulare. La sospensione virale deve presentare requisiti soddisfacenti per quanto concerne: concentrazione virale, attività specifica quantitativo residuo di sieroalbumina bovina e quantitativo di DNA derivante dal substrato cellulare, mediante l'applicazione dei seguenti saggi:

a) *Determinazione della concentrazione virale:* la concentrazione virale deve essere determinata con adatto metodo in coltura di tessuto per il monitoraggio della conformità di produzione. La determinazione effettuata in questa fase costituisce il punto di partenza per la valutazione della curva di inattivazione virale.

b) *Determinazione dell'attività specifica:* l'attività specifica deve essere determinata con adatto metodo immunochimico. Il rapporto del contenuto di antigene di HAV rispetto al totale contenuto proteico non deve essere inferiore a quello approvato.

c) *Determinazione del contenuto di siero albumina bovina:* il contenuto di sieroalbumina bovina deve essere determinato con metodo immunochimico e non deve eccedere 5 ng/dose singola.

d) *Determinazione del DNA cellulare residuo:* il DNA cellulare residuo deve essere determinato con metodo appropriato. Il quantitativo presente non deve eccedere 10 pg/singola dose.

INATTIVAZIONE VIRALE.

Il metodo di inattivazione virale deve risultare idoneo al mantenimento delle caratteristiche antigeniche ed immunogeniche del virus e deve essere approvato dall'Istituto superiore di sanità.

L'inattivazione virale può essere effettuata sul lotto di produzione virale dopo chiarificazione e deve essere preceduta da una procedura di allontanamento degli aggregati di particelle virali. Ciascun lotto di produzione deve essere controllato attraverso la valutazione di una curva di inattivazione, comprendente misurazioni in almeno tre intervalli di tempo, per il monitoraggio della conformità di produzione.

Deve inoltre essere valutata, per ciascun lotto, l'effettiva inattivazione virale mediante un saggio di amplificazione per la valutazione dell'infettività residua che preveda l'inoculo in colture cellulari, dello stesso tipo di quelle di produzione, di una quantità equivalente a non meno di 1500 dosi singole e dopo l'effettuazione di almeno due passaggi. Il metodo di rilevamento dell'attività virale deve corrispondere a requisiti di sensibilità. Il risultato è valutato positivamente se non è presente, al termine del processo di inattivazione, alcuna evidenza di moltiplicazione virale. Il saggio deve includere i controlli della suscettibilità cellulare e dell'assenza di interferenza.

Il lotto di produzione virale dopo l'inattivazione deve essere controllato, per: *a)* sterilità batterica e micotica secondo le norme descritte nella Farmacopea italiana; *b)* per il contenuto di antigene di HAV mediante metodo immunochimico; *c)* per il contenuto di preservativo antimicrobico, che deve essere compreso nei limiti dell'85-115% di quanto dichiarato in etichetta.

PRODOTTO FINITO.

Sul prodotto finito ed infialato devono essere eseguiti i seguenti controlli:

a) controllo di identità con l'impiego di anticorpi specifici e l'applicazione di un metodo immunochimico o di rilevamento di immunogenicità in topo;

b) controllo di sterilità e tossicità conformemente alle norme della Farmacopea ufficiale italiana;

c) controllo del contenuto di endotossine batteriche. Tale contenuto deve essere inferiore a 2 UI per dose;

d) controllo del contenuto di alluminio. Tale contenuto deve essere conforme alle norme della Farmacopea italiana;

e) controllo dell'attività mediante saggio di immunogenicità in topo. Tale controllo deve essere effettuato in parallelo ad una preparazione di riferimento secondo il metodo seguente:

dovrà essere impiegato un adatto ceppo di topi dell'età di 5 settimane e dello stesso sesso. Il vaccino e la preparazione di riferimento dovranno essere saggiati in almeno tre diluizioni tali da comprendere il valore di ED50. Gli animali devono essere inoculati, in gruppi di almeno sette per via sottocutanea con 1 ml del vaccino e della preparazione di riferimento, diluiti in una soluzione fisiologica contenente l'adiuvante. Deve essere presente un gruppo di animali non inoculati di controllo.

I campioni di siero sono prelevati da ciascun animale dopo 28-32 giorni dall'inoculazione, per la determinazione del titolo anticorpale specifico mediante adatto saggio immunologico.

Il calcolo del titolo viene effettuato secondo gli usuali metodi statistici per una determinazione quantitativa. Il dosaggio deve essere determinato in parallelo ad una preparazione di referenza, deve essere espresso come valore relativo e deve risultare in ogni caso non inferiore ad 1 rispetto alla preparazione di riferimento.

CONSERVAZIONE - SCADENZA.

Il vaccino conservato ad una temperatura compresa tra 2 °C e 10 °C, mantiene la propria attività per almeno tre anni dalla data di effettuazione, con esito soddisfacente, del saggio di controllo di attività.

ETICHETTE.

Oltre alle indicazioni di cui alla monografia «Vaccini» (Farmacopea ufficiale italiana) l'etichetta sul recipiente e sull'imballaggio deve riportare il dato relativo all'origine biologica delle cellule usate per la preparazione del vaccino.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

1) Domanda in carta legale con la quale viene richiesto che il vaccino sia sottoposto a controllo di Stato, nella quale sia precisato il numero di serie e di partita del vaccino. Tale domanda, indirizzata al Ministero della sanità, dovrà essere presentata agli assessorati alla sanità, regionali delle province autonome di Trento e Bolzano, tramite le unità sanitarie locali, ove funzionanti.

Per la regione Sicilia la domanda dovrà essere presentata agli uffici dei medici provinciali.

2) Copie dei protocolli di tutte le operazioni di produzione e dei controlli effettuati sulla serie. Nella documentazione, debitamente firmata dal direttore tecnico responsabile, devono essere altresì precisate, in occasione del controllo di Stato della semenza, la storia e le caratteristiche del ceppo usato e il numero di passaggi cui il ceppo originale è stato sottoposto per la preparazione della semenza.

3) Copia del verbale di prelevamento dei campioni: nel verbale, munito delle firme del direttore tecnico e del medico capo della struttura sanitaria o di un incaricato, alla presenza del quale viene eseguito il prelevamento dei campioni, secondo le norme previste dall'art. 15 del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407, devono figurare, fra gli altri dati, il numero di serie, il numero complessivo delle dosi costituenti la partita, la data di preparazione della partita e il numero delle dosi costituenti il campione destinato all'Istituto superiore di sanità.

4) Se trattasi di vaccino di provenienza estera, i protocolli relativi alla produzione ed ai controlli effettuati, devono essere vistati dall'autorità sanitaria del Paese di origine del vaccino ed accompagnati da una dichiarazione giurata attestante che il vaccino giunto in dogana, debitamente contrassegnato da un numero progressivo di serie, proviene tutto da un'unica partita. Tutti i documenti devono esser vistati da console italiano per la circoscrizione ove si produce il vaccino.

5) Quietanza comprovante il versamento a favore dell'Istituto superiore di sanità presso la sezione di tesoreria provinciale della somma di L. 5.000.000 per la sospensione indiluita; L. 1.500.000 per il prodotto finito.

6) Campioni della semenza e della serie di vaccino che si intendono sottoporre a controllo di Stato: quantitativi da inviare all'Istituto superiore di sanità dovranno essere di: 200 ml per la sospensione virale non diluita prima della chiarificazione; 100 fiale del prodotto finito.

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE AL MINISTERO DELLA SANITÀ DIREZIONE GENERALE SERVIZIO FARMACEUTICO.

A) Copia della domanda di cui al sopraindicato punto 1);

B) Copia del verbale di prelevamento dei campioni di cui al punto 3).

VACCINO SOTTOPOSTO A CONTROLLO DI STATO CON ESITO FAVOREVOLE

In base al risultato favorevole del controllo, comunicato dall'Istituto superiore di sanità, l'autorità sanitaria competente per territorio provvederà allo svincolo della serie per la distribuzione viste le norme dell'art. 16 e seguenti del regio decreto 18 giugno 1905, n. 407.

94A8371

DECRETO 13 dicembre 1994.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Sibilla - Scoglio della Volpe».

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
DEI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

Vista la domanda in data 4 giugno 1993 con la quale la società Sorgente Sibilla S.r.l., con sede in Ascoli Piceno, via Piacenza, 11, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Sibilla - Scoglio della Volpe» che sgorga nella concessione mineraria «San Rocco» sita nel territorio del comune di Montegallo (Ascoli Piceno);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il sopra richiamato decreto legisaltivo n. 105/1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il parere della terza sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 ottobre 1994;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale denominata «Sibilla - Scoglio della Volpe».

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, può favorire i processi digestivi e l'eliminazione dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 13 dicembre 1994

Il direttore generale reggente: d'ALBA

94A8377

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 1994.

Aumento del premio e modifica dell'orario di estrazione dei premi della lotteria Italia 1994.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il decreto ministeriale del 21 aprile 1993;

Visto il proprio decreto n. 04/88043 del 5 settembre 1994 concernente le modalità tecniche relative all'effettuazione della «lotteria Italia 1994» e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Vista la delibera del 6 dicembre 1994 con la quale il Comitato generale per i giochi ha espresso parere favorevole all'aumento del primo premio della prima categoria da lire 5.000.000.000 (lire cinquemiliardi) a lire 7.000.000.000 (lire settemiliardi);

Considerato, altresì, che ricorre la necessità di modificare le modalità di estrazione e di abbinamento della lotteria Italia 1994 in conformità al parere espresso dal Comitato generale per i giochi nella seduta del 20 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il primo premio della prima categoria della «lotteria Italia 1994» è stabilito in lire 7.000.000.000 (lire settemiliardi).

Art. 2.

A modifica degli articoli 4, 5 e 8 del decreto n. 04/88043 di cui alle premesse le operazioni di estrazione dei premi della lotteria Italia 1994 si svolgeranno il giorno 6 gennaio 1995 alle ore 22,30; ultimate le operazioni di estrazione dei premi di prima categoria si procederà all'abbinamento dei primi sei biglietti estratti vincenti con le sei scommesse finaliste che parteciperanno alla finale della gara nella trasmissione televisiva «Scommettiamo che...?».

A conclusione delle operazioni di abbinamento si procederà all'estrazione degli ulteriori premi nel numero e nell'entità che saranno stabiliti dal Comitato generale per i giochi.

La vendita al pubblico dei biglietti acquistati a fermo potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 22,30 del giorno 6 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: DEL GIZZO

95A0036

DECRETO 21 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

In data 13 ottobre 1994:

ufficio I.V.A. di Agrigento per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

In data 14 ottobre 1994:

ufficio del registro di Treviso, ufficio del registro ammende demanio e radio di Messina, ufficio del registro e commissione tributaria di primo grado di Ragusa per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

Nei giorni 29 e 31 ottobre 1994:

ufficio del registro successioni e ufficio del registro bollo e demanio di Palermo per disinfestazione dei locali.

In data 31 ottobre 1994:

ufficio del registro e commissione tributaria di primo grado di Marsala per disinfestazione dei locali.

In data 4 novembre 1994:

ufficio I.V.A. di Alessandria per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali.

Nei giorni 7 e 8 novembre 1994:

ufficio imposte dirette di Marsala per disinfestazione dei locali.

In data 10 novembre 1994 (dalle ore 11 alle ore 14):

ufficio del registro di Clusone per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale.

Nei giorni 11 e 12 novembre 1994:

commissione tributaria di primo grado di Patti per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 13 OTTOBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Agrigento.

IN DATA 14 OTTOBRE 1994

Regione Veneto:

ufficio del registro di Treviso.

Regione Sicilia:

ufficio del registro ammende demanio e radio di Messina, ufficio del registro e commissione tributaria di primo grado di Ragusa.

NEI GIORNI 29 E 31 OTTOBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro bollo e demanio e ufficio del registro successioni di Palermo.

IN DATA 31 OTTOBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio del registro e commissione tributaria di primo grado di Marsala.

IN DATA 4 NOVEMBRE 1994

Regione Piemonte:

ufficio I.V.A. di Alessandria.

NEI GIORNI 7 E 8 NOVEMBRE 1994

Regione Sicilia:

ufficio imposte dirette di Marsala;

IN DATA 10 NOVEMBRE 1994

Regione Lombardia:

ufficio del registro di Clusone.

NEI GIORNI 11 E 12 NOVEMBRE 1994

Regione Sicilia:

commissione tributaria di primo grado di Patti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A8368

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 9 novembre 1994.

Misure provvisorie di salvaguardia dell'area del litorale romano.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»;

Vista la legge 2 marzo 1987, n. 59, relativa a «Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente»;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge-quadro sulle aree naturali protette;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 428, come rettificato da specifico avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1987, relativo alla individuazione di zone di importanza naturalistica del litorale romano;

Vista la deliberazione del consiglio regionale della regione Lazio del 20 marzo 1990, n. 1196, con la quale il territorio individuato dal citato decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 428, è stato suddiviso, secondo le caratteristiche ambientali, in tre zone:

zona 1 - in cui si ritiene prioritario attivare progetti di salvaguardia e riqualificazione ambientale;

zona 2 - comprendente aree rurali e di bonifica nonché aree omogenee da un punto di vista ambientale e paesistico;

zona 3 - comprendente aree ove esiste un elevato grado di antropizzazione dovuto ad insediamenti esistenti in corso, nonché aree interessate da programmi di rilevante interesse urbanistico;

Considerato che la suddetta deliberazione adotta con riferimento a ciascuna delle predette zone una specifica normativa di salvaguardia;

Considerato che ai sensi dell'art. 4 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tutta l'area individuata dal decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 428, operano le misure di salvaguardia previste dall'art. 6, comma 3, della stessa legge n. 394/1991;

Considerato che le misure di salvaguardia di cui al predetto art. 6, comma 3, della legge n. 394/1991 sono attinenti alla rigida conservazione del patrimonio naturalistico e pertanto non possono essere applicabili, senza consistenti conseguenze negative sullo sviluppo sociale ed economico delle aree interessate, alla parte di territorio più fortemente antropizzato;

Considerato che nel territorio del litorale romano come, individuato dal citato decreto ministeriale 28 luglio 1987, n. 428, esistono aree fortemente antropizzate, quale è ad esempio l'area interessata dell'aereoporto internazionale di Fiumicino;

Considerato che, ai sensi del più volte citato art. 6, comma 3, della legge n. 394/1991, in caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione;

Considerato che il TAR Lazio, sez. I, con decisione n. 1171/94, ha annullato la delibera giunta regionale del Lazio n. 1196/90, che aveva dettato le norme di salvaguardia sul territorio *de quo*, esclusivamente per il vizio formale di incompetenza, affermando che la competenza anche in materia di norme di salvaguardia (oltre che in quella di delimitazione delle aree di importanza naturalistica) spettava *ex* art. 7 della legge n. 59/1987 al Ministro per l'ambiente e non già alla regione, cui sono attribuite funzioni consultive;

Ritenuto necessario modificare le attuali misure di salvaguardia relativamente alle zone 2 e zone 3, così come individuate dalla citata delibera del consiglio regionale della regione Lazio, adottando per tali zone quelle più articolate definite dalla stessa delibera del consiglio regionale della regione Lazio;

Sentito il parere della consulta tecnica per le aree naturali protette espresso nella riunione del 25 ottobre 1994;

Decreta:

Art. 1.

Il territorio dell'area di importanza naturalistica del litorale romano è suddiviso, secondo le caratteristiche ambientali, in tre aree indicate con i numeri 1, 2, 3 e delimitate nella cartografia allegata:

Area 1 - in cui si ritiene prioritario attivare progetti di salvaguardia e riqualificazione ambientale.

Territori comprendenti:

ambienti naturali;

aree con comunità animali e vegetali di elevato interesse per la loro rarità e/o consistenza numerica;

aree di rilevante interesse paesaggistico.

Area 2 - territori comprendenti:

ambienti rurali e della bonifica dei primi anni del secolo;

aree omogenee da un punto di vista ambientale e paesaggistico;

ambienti destinati prevalentemente al ripristino di situazioni ambientali più evolute.

Area 3 - territori comprendenti aree ove esiste un elevato grado di antropizzazione dovuto ad insediamenti esistenti o in corso, o autorizzate.

Art. 2.

Normativa generale per le aree 1 e 2:

Sono interdetti i seguenti interventi nelle aree contraddistinte dai numeri 1 e 2:

a) l'apertura di nuove cave o la riattivazione di quelle dismesse;

b) la circolazione di mezzi motorizzati al di fuori della viabilità esistente, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni, allo svolgimento dei compiti di istituto da parte di enti pubblici secondo le norme previste dalla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29;

c) l'esercizio della caccia e dell'uccellagione praticate con qualsiasi mezzo, nonché ogni forma di disturbo della fauna selvatica, ivi compreso l'addestramento dei cani nonché la raccolta e la distruzione di uova e nidi;

d) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, con particolare riferimento agli esemplari arborei vetusti, a filari di alberi, a siepi o formazioni vegetazionali arboree ed arbustive residue con l'esclusione delle specie eduli ed i reperti mineralogici, paleontologici, paletnologici e storico-archeologici;

e) l'abbandono di rifiuti di qualunque genere.

Normativa particolare per le aree 1:

Nell'area contraddistinta dal n. 1, oltre a quanto previsto dalla normativa generale, è vietato:

a) manomettere ed alterare o danneggiare in qualsiasi modo i biotopi naturali;

b) aprire nuove strade o piste di penetrazione con l'esclusione di interventi finalizzati al restauro ambientale, alla gestione economica dei fondi, alla fruizione controllata delle aree, al recupero del patrimonio storico-archeologico esistente. L'apertura di eventuali strade o piste carrabili dovrà essere comunque autorizzata dalle competenti autorità regionali;

c) effettuare qualsiasi intervento di modificazione del territorio o di ulteriore urbanizzazione, fatti salvi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o di ristrutturazione finalizzata al riuso dei manufatti esistenti per attività compatibili con l'aspetto e la vocazione dei luoghi; tali interventi devono essere sottoposti al parere congiunto degli assessorati regionali all'urbanistica e tutela ambientale ed alla programmazione parchi;

d) accendere fuochi, con l'esclusione di limitati interventi di bruciatura dei residui di lavorazioni agricole, che dovranno essere eseguiti ad almeno cento metri di distanza dalle aree boscate e dalla macchia; installare campeggi e bivacchi;

e) abbandonare animali domestici;

f) apporre nuova segnaletica pubblicitaria e rinnovare le relative concessioni esistenti;

g) distruggere o raccogliere le specie vegetali selvatiche o parte di esse, con l'esclusione delle specie eduli e della canna comune;

h) introdurre nelle aree non agricole specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea o alla flora inserita come componente paesaggistica in tempi remoti e divenuta caratteristica per il paesaggio;

i) eseguire qualsiasi taglio boschivo e manomettere la copertura arborea o arbustiva presente ad eccezione degli interventi necessari a prevenire gli incendi, i danni alla pubblica incolumità e degli interventi strettamente indispensabili a garantire la stabilità degli edifici storico-archeologici nonché gli interventi fito-sanitari ritenuti necessari nelle aree boscate;

l) trasformare le utilizzazioni agricole e pastorali a carattere estensivo attualmente esistenti;

m) praticare pascolo all'interno delle aree boschive e nelle fasce di vegetazione dunale;

n) modificare il regime delle acque, ferme restando le competenze di carattere statale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Fanno eccezione gli interventi destinati alla tutela della pubblica incolumità, alla corretta conduzione dei fondi agricoli o al ripristino e ricostituzione di ambienti umidi;

o) usare i fitofarmaci antiparassitari e pesticidi di prima e seconda categoria nell'esercizio delle attività agricole.

Per le zone sottoindicate, sempre insistenti nell'area 1, sono previste le seguenti prescrizioni:

relativamente all'area denominata «Macchia Grande di Galeria - Macchia del Quartaccio», l'utilizzazione del patrimonio forestale sarà regolata dal piano di assestamento forestale redatto dall'ente proprietario dell'area ed improntato a criteri di selvicoltura naturalistica volti al mantenimento e al recupero delle caratteristiche ecologiche originarie del bosco. Fino all'approvazione del piano di assestamento forestale sono sospesi tutti gli interventi sul patrimonio arboreo o arbustivo ad eccezione di quelli strettamente necessari alla prevenzione degli incendi e dei danni alla pubblica incolumità;

relativamente alle aree che includono i corsi d'acqua di seguito elencati e limitatamente al tratto del loro corso interno alle aree perimetrate è vietato l'esercizio della pesca nei:

collettore generale delle acque alte;

collettore generale delle acque basse (sponda orografica destra);

fosso dei Tre Denari e fosso delle Pagliete;

fosso delle Cadute;

è vietata ogni alterazione della vegetazione ripariale nonché ogni alterazione delle caratteristiche ambientali del fiume Arrone, dalla sua intersezione con il perimetro individuato nel decreto n. 428 del 28 luglio 1987 per l'individuazione dell'area di interesse naturalistico, fino alla foce.

La determinazione delle zone 1, 2 e 3, è stata effettuata su cartografia in scala 1:25.000 ed è depositata presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura - Via Volturno, 58.

I perimetri delle zonizzazioni riportati nell'allegato 1 debbono essere interpretati con l'approssimazione dovuta al rapporto di riduzione (vedi scala grafica).

Art. 3.

Tutti gli interventi relativi ad opere infrastrutturali, nonché i programmi di rilevante interesse urbanistico, sono soggetti a nulla osta da parte del Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per essere successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 9 novembre 1994

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1994
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 219

ALLEGATO 1

94A8354

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 20 dicembre 1994.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti i decreti rettorali n. 138 del 3 aprile 1991, n. 157 del 2 maggio 1991 e n. 82 del 12 marzo 1993 con cui si è provveduto ad integrare il senato accademico dell'Università degli studi di Genova, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della suddetta legge n. 168/89;

Considerato che il senato accademico integrato in data 18 luglio 1994, acquisito il parere espresso dal consiglio di amministrazione nelle sedute del 3 maggio 1994 e dell'11 luglio 1994, ha approvato il nuovo statuto dell'Università degli studi di Genova;

Vista la nota rettorale prot. n. 34609 del 29 luglio 1994 con la quale il suddetto Statuto è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6 della legge n. 168/89;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 1994 con il quale il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica hà chiesto il riesame dello statuto per motivi di legittimità e di merito;

Considerato che il senato accademico integrato, esaminati nella seduta del 28 novembre 1994 i rilievi evidenziati nel sopracitato decreto ministeriale, ha approvato le modifiche da apportare al testo statutario con le prescritte maggioranze;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

Viene emanato, ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università degli studi di Genova allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Genova, 20 dicembre 1994

Il rettore: PONTREMOLI

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Testo modificato a seguito dei rilievi di legittimità e di merito di cui al decreto ministeriale 1° ottobre 1994 ed approvato nella seduta del 28 novembre 1994 del Senato accademico, integrato ai sensi dell'art. 16 della legge n. 168/1989.

PREAMBOLO

Richiamandosi alla secolare tradizione degli studi accademici italiani, comunità organizzate di docenti e discenti, l'Università degli studi di Genova, dotata di autonomia costituzionalmente garantita nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato, promuove la ricerca e l'insegnamento, garantendone la libertà d'esercizio, con la partecipazione di tutte le sue componenti: docenti, studenti, tecnici ed amministrativi.

L'Università degli studi di Genova ispira la sua attività alle dichiarazioni internazionali sulla tutela dei diritti umani fatte proprie dall'ordinamento giuridico italiano, nella consapevolezza che nessuna autentica fruizione dei diritti è resa possibile senza l'adempimento dei corrispondenti doveri.

L'Università degli studi di Genova, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, concorre al progresso culturale, sociale ed economico del Paese nel contesto territoriale e nazionale, nella prospettiva dell'unità europea, riconoscendo anche nella formazione alle arti e alle professioni una modalità specifica di questo concorso.

L'Università degli studi di Genova impronta l'organizzazione e il funzionamento di ogni suo ambito ai precetti costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa e, in particolare, ai principi e alle regole espressi nel presente statuto.

TITOLO I
ORGANI DI ATENEO

Capo I
Organi centrali di governo

Art. 1
Il rettore

1. Il rettore rappresenta l'Ateneo a ogni effetto di legge, assicura il rispetto delle norme vigenti e recepisce, promuove e attua strategie e linee di sviluppo dell'Ateneo intese a tutelare e potenziare il perseguimento dei fini istituzionali. In particolare il rettore:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;

b) predispone le linee generali del programma annuale di attività dell'Ateneo;

c) appronta la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Ateneo;

d) vigila sulle strutture e sui servizi dell'Ateneo e sull'adozione di criteri organizzativi che garantiscano efficienza, funzionalità e individuazione delle responsabilità;

e) emana lo Statuto, i regolamenti di Ateneo e i regolamenti interni delle singole strutture, nonché gli atti contenenti le rispettive modifiche;

f) appronta e sottopone al ministro dell'università e della ricerca scientifica, nel seguito denominato ministro, le relazioni previste dalla normativa vigente;

g) predispone il piano edilizio di Ateneo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione;

h) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza degli organi di governo da lui presieduti, sottoponendoli per la ratifica all'organo relativo nella seduta immediatamente successiva;

i) decide su ogni questione non di competenza di altri organi;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il rettore è eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno ed è nominato con decreto del ministro. L 'elettorato attivo per l'elezione del rettore è costituito da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo dell'Università;

b) i ricercatori confermati purché il loro numero, calcolato in ogni singola facoltà, non sia superiore alla metà dei professori di ruolo. La facoltà in cui si verificasse l'eccedenza provvede a definire l'elettorato attivo dei ricercatori sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, dell'anzianità anagrafica;

c) il personale tecnico-amministrativo e dirigente, con voto pesato in modo tale che siano cento i voti equivalenti riferiti a tutto il personale medesimo;

d) gli studenti membri del senato accademico, del consiglio di amministrazione, della commissione paritetica di Ateneo per la didattica ed il diritto allo studio ed inoltre. per ogni facoltà, due studenti eletti con elettorato attivo e passivo spettante agli studenti membri di ciascun consiglio di facoltà e dei consigli di corso di laurea e di diploma ad essa afferenti, con esclusione di coloro che ad altro titolo siano elettori del rettore.

Nessuno può disporre nell'elezione del rettore di più di un voto.

3. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano almeno quaranta giorni prima della data stabilita per le votazioni e non più di centoottanta giorni prima della scadenza del mandato del rettore in carica. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione per l'elezione del successore dev'essere effettuata entro trenta giorni dal dì dell'avvenuta vacanza e le elezioni devono essere tenute tra il quarantesimo e il settantesimo giorno dalla convocazione. Il decano convoca in ogni facoltà, almeno venti giorni prima della data delle elezioni, gli studenti che designano gli elettori del rettore; qualora questi non siano designati le votazioni per l'elezione del rettore hanno ugualmente luogo. Per la validità delle elezioni del rettore occorre che siano espressi almeno un terzo dei voti equivalenti messi a disposizione dell'intero corpo elettorale. Ai fini del presente comma si intende per decano il professore di prima fascia con maggiore anzianità di nomina quale professore strordinario; in caso di parità prevale l'anzianità anagrafica.

4. Il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. I voti equivalenti sono approssimati all'intero più vicino. In caso di mancata elezione. la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità di ruolo, come definita nel comma 3 del presente articolo. Le tornate elettorali si svolgono ad una settimana di distanza l'una dall'altra. Le procedure elettorali devono impedire l'individuazione delle categorie di appartenenza dei votanti per i singoli candidati.

5. Il rettore dura in carica quattro anni accademici e designa un prorettore tra i professori di prima fascia. Il prorettore supplisce il rettore in caso di assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato rettorale. In caso di anticipata conclusione del mandato rettorale, il prorettore assume le funzioni del rettore fino all'insediamento del nuovo rettore.

Art. 2
Il senato accademico

1. Il senato accademico determina le linee generali dell'attività e definisce la programmazione dello sviluppo dell'Ateneo. In particolare, il senato accademico:

a) esercita la potestà regolamentare di Ateneo, nonché il controllo riguardo ai regolamenti delle strutture e degli organismi dotati di autonomia regolamentare secondo le norme del presente Statuto;

b) determina, su proposta del rettore, sentito il nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, criteri per la definizione e la revisione degli organici del personale docente, sulla base delle effettive esigenze didattiche e scientifiche, e ne delibera la conseguente allocazione;

c) determina criteri e, sulla base di essi, presenta motivate proposte al consiglio di amministrazione per la definizione e la revisione degli organici relativi al personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo; con le stesse modalità provvede per l'organico dei dirigenti;

d) elabora e approva, sentiti i consigli di facoltà e di dipartimento e il consiglio di amministrazione, il piano poliennale di sviluppo dell'Ateneo, nonché ogni altro piano previsto dalla legge;

e) formula direttive e proposte sul riparto e l'utilizzazione delle risorse finanziarie dell'Ateneo, nonché sull'impiego delle disponibilità patrimoniali ed edilizie;

f) su proposta del rettore approva, sentito il consiglio di amministrazione, il programma annuale e la relazione consuntiva annuale di attività dell'Ateneo;

g) esprime parere sul progetto di bilancio di previsione predisposto dal consiglio di amministrazione, sulla base del programma annuale di attività di cui al punto f);

h) approva, sentito il consiglio di amministrazione, il piano edilizio di Ateneo predisposto dal rettore, tenendo conto delle linee di sviluppo contenute nel piano poliennale;

i) delibera, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione, le modifiche di assetto dei corsi di studio, delle strutture scientifiche e di servizio dell'Ateneo, incluse le nuove istituzioni e le soppressioni, nel rispetto delle leggi applicabili in materia;

l) propone, a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione o la soppressione di facoltà dell'Ateneo agli organi competenti;

m) delibera, sentito il consiglio di amministrazione, sulle modifiche statutarie sulla base delle procedure previste nel titolo V;

n) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Compongono il senato accademico:

a) il rettore;

b) i presidi delle facoltà istituite nell'Ateneo;

c) un numero di rappresentanti eletti dalle aree scientifico-disciplinari di Ateneo pari al numero dei presidi;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) due rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni.

3. Alle sedute del senato accademico partecipano, con voto consultivo, e senza che la loro presenza concorra alla formazione del numero legale, il pro rettore e il direttore amministrativo, o chi legalmente lo sostituisce, che esercita anche le funzioni di segretario.

4. L' elettorato attivo e passivo dei membri del senato accademico eletti dalle aree scientifico-disciplinari di Ateneo spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati riuniti in cinque collegi scientifico-disciplinari di Ateneo. Ai ricercatori non ancora confermati spetta solo l'elettorato attivo. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.

5. I collegi scientifico-disciplinari di Ateneo sono i seguenti:

- biologico-medico
- economico-giuridico-politico
- scientifico
- tecnologico
- umanistico

L'elenco delle aree scientifico-disciplinari che costituiscono ciascun collegio è contenuto nella tabella A allegata al presente statuto. I professori o ricercatori che risultassero inseriti in più di un collegio devono esercitare opzione tra di essi. Eventuali variazioni sono deliberate dal senato accademico sentiti i consigli delle aree scientifico-disciplinari interessate.

6. Ciascun collegio ha diritto ad almeno due rappresentanti. Ulteriori integrazioni per ottenere la parità col numero dei presidi sono effettuate attribuendo progressivamente un terzo rappresentante a ciascun collegio, a partire da quello con il maggior numero di componenti e proseguendo in ordine decrescente rispetto al numero di componenti. In caso di parità si procede per sorteggio.

7. In ciascun collegio risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Finché possibile, i successivi eletti devono appartenere ad aree diverse. È garantita una riserva, fino al raggiungimento di due rappresentanti per ciascuna delle seguenti categorie: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori confermati. La riserva viene attivata per i candidati che abbiano ottenuto nel proprio collegio la maggior percentuale

di voti, purché non inferiore al dieci per cento dei voti espressi.

8. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai membri della categoria rappresentata. I rappresentanti degli studenti sono eletti con elettorato attivo e passivo riservato ai rappresentanti degli stessi nei consigli di facoltà.

9. I membri del senato accademico eletti dalle aree scientifico-disciplinari, i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente e i rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni accademici e vengono eletti in unica elezione per tutti i collegi definiti. I membri eletti dalle aree scientifico-disciplinari sono tenuti all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. I presidi sono membri di diritto del senato accademico e decadono allo scadere del proprio mandato. Le norme elettorali del senato accademico sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

10. Il rettore presiede il senato accademico e lo convoca in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi predisponendone l'ordine del giorno. Il senato può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto.

11. Il senato accademico può istituire al proprio interno una giunta, presieduta dal rettore, alla quale possono essere affidate istruttorie nonché deleghe motivate per compiti specifici. Sono escluse dai provvedimenti delegabili tutte le deliberazioni che richiedono una maggioranza qualificata.

12. Il senato accademico. a maggioranza assoluta dei componenti, adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento, inclusa la definizione delle materie delegabili alla giunta.

Art. 3
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione sovraintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo e ne verifica l'esecuzione. In particolare, il consiglio di amministrazione:

a) elabora e approva, sentito il senato accademico, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ;

b) approva i bilanci di previsione sulla base dei piani annuale e poliennale di attività redatti dal senato accademico;

c) approva il conto consuntivo;

d) valuta l'attuabilità delle previsioni contenute nel piano edilizio quantificandone l'incidenza sul bilancio di Ateneo;

e) valuta l'attuabilità delle direttive e delle proposte del senato accademico in merito all'utilizzazione e alla ripartizione delle risorse finanziarie quantificandone l'incidenza sul bilancio dell'Ateneo e, conseguentemente, approva senza modifiche o respinge, con adeguata motivazione, le proposte;

f) su parere del senato accademico approva le convenzioni tra Università e soggetti pubblici e privati, secondo le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ;

g) esercita la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università e definisce i criteri e le modalità dei relativi inventari;

h) approva i provvedimenti in materia di contribuzioni a carico degli studenti con riferimento a quanto previsto dalle norme di legge applicabili in materia;

i) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Fanno parte del consiglio di amministrazione:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) due professori di ruolo di prima fascia, due professori di ruolo di seconda fascia, due ricercatori confermati;

d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dirigente;

e) due rappresentanti degli studenti, eletti fra gli studenti che non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni;

f) il presidente della regione Liguria;

g) il sindaco di Genova;

h) un rappresentante del governo.

Partecipa inoltre alle sedute, senza diritto di voto, il prorettore.

3. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del rettore ed è validamente costituito, se oltre al rettore e al direttore amministrativo, risultano designati i rappresentanti di cui ai punti c), d), e) del comma 2.

4. Per l'elezione del consiglio di amministrazione i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i ricercatori, il personale tecnico-amministrativo e dirigente e gli studenti sono riuniti in distinti collegi unici di Ateneo. Per i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e il personale tecnico-amministrativo e dirigente l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i membri di ciascun collegio. L'elettorato attivo e passivo dei rappresentanti dei ricercatori spetta ai ricercatori confermati mentre ai ricercatori non ancora confermati spetta solo l'elettorato attivo. L'elettorato

attivo e passivo dei rappresentanti degli studenti è riservato ai rappresentanti degli studenti nei consigli di facoltà, riuniti in un unico collegio. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici. I professori ed i ricercatori eletti sono tenuti all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Le norme elettorali sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

5. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore che lo convoca in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi predisponendone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può essere convocato in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto.

6. Il consiglio di amministrazione a maggioranza degli aventi diritto adotta un proprio regolamento interno in cui sono contenute le norme di funzionamento.

Capo II - Organi sussidiari

Art. 4
L'osservatorio sull'attività dell'Ateneo

1. Allo scopo di acquisire valutazioni e suggerimenti su possibili modalità di miglioramento dei collegamenti e degli interscambi culturali tra l'Università e il contesto territoriale, economico e sociale in cui essa è inserita, l'Università istituisce l'osservatorio sull'attività dell' Ateneo.

2. In particolare, l'osservatorio sull'attività dell' Ateneo:

a) predispone annualmente un documento contenente valutazioni e suggerimenti sulla relazione annuale del nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, che viene trasmesso al rettore, al senato accademico e al consiglio di amministrazione;

b) effettua annualmente una valutazione delle attività culturali e formative, sia istituzionali che aggiuntive, svolte dall'Ateneo e avanza, quando ne ravvisa l'opportunità, suggerimenti e proposte per il loro miglioramento;

c) esprime parere al senato accademico sul piano di sviluppo poliennale dell'Ateneo;

d) formula, in qualsiasi momento ritenuto opportuno, pareri e proposte per il miglioramento dell'interazione culturale tra l'Università e il contesto territoriale, economico e sociale;

e) svolge tutti gli altri compiti che gli sono conferiti dalle norme vigenti.

3. Sono componenti permanenti dell'osservatorio sull'attività dell' Ateneo:

a) il rettore;

b) il direttore amministrativo;

c) un componente designato nel suo interno dal senato accademico;

d) un componente designato nel suo interno dal consiglio di amministrazione;

e) il presidente della regione Liguria;

f) i presidenti delle province liguri;

g) il sindaco di Genova;

h) il sovrintendente scolastico regionale per la Liguria;

i) il presidente dell'Unioncamere della Liguria;

l) il presidente della Federindustria della Liguria;

m) il direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Liguria;

n) un componente designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

o) un componente designato dal rettore tra esperti di riconosciute competenze nell'ambito delle attività dell'Unione Europea di interesse per l'Università.

Per la discussione di tematiche di specifico interesse, possono essere cooptate come ulteriori componenti dell'osservatorio persone dotate di particolari competenze, quali ad esempio i presidenti di ordini professionali. Salvo quanto disposto dai punti a), b), c), d) del presente comma, non possono far parte dell'osservatorio sull'attività dell'Ateneo persone che prestino servizio a qualunque titolo presso l'Università di Genova.

4. L'osservatorio sull'attività dell'Ateneo, a maggioranza degli aventi diritto, si dota di un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento.

Art. 5
La commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio

1. L'Università istituisce una commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio denominata nel corso del presente articolo commissione paritetica di Ateneo.

2. La commissione paritetica di Ateneo:

a) svolge funzioni di osservatorio sull'attività didattica, anche in collaborazione con le strutture dell'Università;

b) redige e approva una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti; la relazione è trasmessa agli organi di governo dell'Ateneo che si pronunciano sulle proposte formulate e sugli eventuali rilievi;

c) formula parere al senato accademico sul regolamento di Ateneo per gli studenti e sulle relative modifiche;

d) collabora con l'ente regionale per l'attuazione del diritto allo studio universitario;

e) formula pareri e proposte ai competenti organi dell'Università o della regione su materie riguardanti gli studenti;

f) formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo per la organizzazione e la gestione di un servizio di informazione sulle iniziative di interscambio didattico e di mobilità degli studenti a livello nazionale, comunitario e internazionale;

g) formula proposte agli organi di governo dell'Ateneo per lo svolgimento di attività nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, nell'ambito della normativa vigente;

h) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti.

3. La commissione paritetica di Ateneo è composta dai presidenti e vicepresidenti delle commissioni paritetiche di facoltà per la didattica e il diritto allo studio costituite presso l'Ateneo.

4. La commissione elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente, ed è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. La commissione può essere convocata in via straordinaria su iniziativa del presidente o su istanza scritta di almeno un terzo dei componenti, con arrotondamento per difetto. La commissione paritetica di Ateneo redige un proprio regolamento interno nel quale sono contenute le norme di funzionamento; esso è approvato dal senato accademico.

Art. 6
Il garante di Ateneo

1. L'Università può istituire con decreto rettorale, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, il garante di Ateneo con il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell' Università.

2. Il garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e, qualora ne ravvisi l'opportunità, trasmette le sue conclusioni all'organo o alla struttura di competenza.

3. Il garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'università, con le quali non sia mai stato posto in essere in precedenza un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito il garante decade dal suo ufficio.

4. Il garante viene eletto dal senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del rettore. La carica ha la durata di quattro anni accademici e non è rinnovabile.

5. Gli oneri derivanti vengono definiti dal consiglio di amministrazione e sono a carico del bilancio dell'Ateneo.

Art. 7
Il comitato per le pari opportunità

1. L'Ateneo istituisce un comitato per le pari opportunità per dare concreta attuazione ai principi di uguaglianza sostanziale e di parità di trattamento dei propri dipendenti.

2. Il comitato per le pari opportunità, nel resto dell'articolo denominato comitato, ha lo scopo di individuare tutte le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale e nella progressione di carriera. Il comitato si fa altresì promotore delle opportune iniziative per la rimozione delle discriminazioni riscontrate e può a tale scopo inviare documentate relazioni agli organi di governo dell'Università e alla direzione amministrativa, proponendo l'adozione di misure denominate "azioni positive" per le donne.

3. Le azioni positive di cui al comma 2 hanno in particolare lo scopo di:

a) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne ed eliminare le disparità di fatto cui le donne sono soggette nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) superare condizioni, organizzazioni e ripartizioni del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti, con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

c) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nelle qualifiche nelle quali esse sono sottorappresentate, in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;

d) favorire, anche mediante una diversa organizzazione delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

4. Fanno parte del comitato, composto di undici membri, di cui almeno sette donne:

a) sei membri eletti nel proprio interno dal personale tecnico-amministrativo e dirigente e tre membri eletti nel proprio interno dal personale docente, in collegi elettorali separati;

b) due docenti dell'Ateneo designati dal rettore.

5. Il comitato dura in carica tre anni e viene rinnovato contemporaneamente con il consiglio di amministrazione. Le norme elettorali del comitato sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il comitato redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento, che è approvato dal senato accademico.

Art. 8
Il nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia

1. L'Ateneo istituisce un nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture. Esso ha il compito di raccogliere elementi per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della corretta gestione delle risorse pubbliche, della produttività della ricerca e della didattica, nonché dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, nel resto dell'articolo denominato nucleo, propone all'approvazione degli organi di governo i criteri e le modalità per l'individuazione dei parametri utili alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, anche in base alle indicazioni legislative e utilizzando, ove possibile, parametri uniformi a livello nazionale. Il nucleo, assieme all'apposita unità operativa di valutazione, è alle dirette dipendenze del rettore e sovraintende, con la collaborazione di tutte le strutture dell'Ateneo e della commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, all'aggiornamento degli indicatori previsti e approvati dagli organi di governo. Il nucleo invia annualmente una relazione sugli elementi raccolti al rettore, che la trasmette agli organi di governo. Il nucleo può altresí far pervenire al rettore e, ove richiesto, al senato accademico e al consiglio di amministrazione, suggerimenti sulle procedure organizzative e sulle norme regolamentari e statutarie.

3. Il nucleo è formato da sei membri, di cui almeno tre docenti, almeno uno dirigente o funzionario amministrativo dell'Ateneo ed uno, esterno all'Università di Genova, designato tra esperti di riconosciute competenze nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Il nucleo è nominato dal rettore, sentito il senato accademico, e dura in carica sino al completamento del mandato del rettore.

4. Il nucleo redige un proprio regolamento interno, nel quale sono contenute le norme di funzionamento, che è approvato dal senato accademico.

Art. 9
Il collegio dei revisori dei conti

1. Presso l'Università è costituito il collegio dei revisori dei conti.

2. Il collegio è nominato dal rettore, su designazione del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico ed è composto da cinque membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo e un membro supplente sono scelti tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. Gli altri quattro membri effettivi e l'altro membro supplente sono scelti fra i funzionari del ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica o del ministero del tesoro o tra appartenenti alla magistratura o tra esperti con comprovata qualificazione ed esperienza in materia: almeno due devono essere scelti tra i funzionari dei ministeri citati. I membri effettivi del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

3. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina la corrispondenza del conto consuntivo alle scritture contabili;

b) compie tutte le verifiche riguardanti l'andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, sottoponendo al consiglio di amministrazione gli eventuali rilievi relativi alla gestione stessa;

c) accerta la regolarità della tenuta delle scritture contabili;

d) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche di cassa e sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

4. Il collegio deve comunque assicurare la presenza di almeno un revisore alle sedute del consiglio di amministrazione.

TITOLO II
STRUTTURE E ARTICOLAZIONI INTERNE DELL'ATENEO

Art. 10
La facoltà

1. La facoltà è la struttura attraverso cui l'Università articola, specifica ed organizza la propria presenza a livello di settori culturali distinti e

differenziati e degli ambiti professionali connessi. La facoltà concorre con proposte e pareri alla formulazione delle politiche generali dell'Ateneo provvedendo a renderle operative nei settori culturali di propria competenza e in raccordo con le altre strutture interessate. La facoltà è sede primaria di appartenenza del personale docente.

2. L'Università procede all'attivazione o al mantenimento di facoltà in tutti i settori culturali nei quali possiede significative tradizioni o competenze e ritiene opportuno, anche in considerazione degli interessi territoriali, attivare conseguenti iniziative didattiche. L'elenco delle facoltà attivate è riportato nella tabella B allegata al presente Statuto. Le modalità per le proposte di attivazione o soppressione delle facoltà agli organi competenti sono contenute nel regolamento generale d'Ateneo. Deve comunque essere assicurata l'audizione delle strutture da sopprimere. Sulle proposte delibera il senato accademico a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, sentito il consiglio di amministrazione. Le proposte devono comunque tener conto, per quanto attiene alle attivazioni, della disponibilità delle risorse necessarie al funzionamento delle facoltà istituende.

3. Sono articolazioni della facoltà, con la denominazione di "corsi di studio": i corsi di laurea e i corsi di diploma, le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali. Sono organi della facoltà: il consiglio di facoltà, il preside, i consigli di corso di laurea, i consigli di corso di diploma, i consigli delle scuole di specializzazione, i consigli delle scuole dirette a fini speciali e la commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio. Ove necessario, i corsi di laurea e di diploma, le scuole di specializzazione, i consigli delle scuole dirette a fini speciali si rapportano a più facoltà.

4. L'attività didattica della facoltà si esplica sia attraverso i percorsi formativi indicati dagli ordinamenti didattici, nel rispetto delle procedure previste per la loro attivazione, sia con la promozione di altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con la partecipazione a iniziative didattiche promosse da altri enti.

5. La facoltà promuove altresì iniziative di collaborazione con enti esterni e di diffusione delle informazioni che permettono l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di competenza alla comunità nazionale e internazionale.

6. La facoltà dispone di personale tecnico-amministrativo ad essa assegnato.

Art. 11
Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà definisce le strategie di indirizzo della facoltà, adotta le delibere ed esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla normativa vigente. In particolare il consiglio di facoltà :

a) propone al senato accademico, per quanto di competenza, modifiche del regolamento didattico di Ateneo elaborate anche sulla base di proposte dei consigli di corso di studio interessati e comunque udito il loro parere, anche di concerto con altre facoltà interessate;

b) coordina le attività didattiche programmate dai consigli di corso di studio;

c) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica, nell'ambito di quelle rese disponibili e degli indirizzi generali definiti dagli organi centrali dell'Ateneo, anche su proposta dei consigli di corso di studio e sentiti i dipartimenti per la parte di competenza;

d) procede alla copertura degli insegnamenti di competenza attivati nell'ambito di quanto previsto negli ordinamenti didattici di Ateneo attraverso l'attribuzione dei compiti didattici, il conferimento di eventuali supplenze e l'eventuale pareggiamento di corsi liberi, fatto salvo il consenso degli interessati ove richiesto dalla legge; valuta le proposte di insegnamenti liberi ed il loro eventuale pareggiamento;

e) rende nota l'offerta del servizio didattico complessivo pubblicando annualmente il manifesto degli studi;

f) sostiene il servizio didattico organizzando l'attività di tutorato o vigilando sulla sua esecuzione se demandata ai consigli di corso di laurea e di diploma;

g) provvede alla destinazione, nonché alle relative modalità di copertura, dei posti vacanti di professore di ruolo e di ricercatore, tenuto conto delle proposte dei consigli di corso di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati;

h) formula richieste di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore tenuto conto delle proposte dei consigli di corso di laurea e di diploma e dei dipartimenti interessati;

i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo, sentito il parere dei consigli di corso di laurea e di diploma ove è impartito l'insegnamento e dei dipartimenti ai quali afferiscono docenti del settore scientifico-disciplinare;

l) autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentito il parere dei corsi di studio ove questi esplicano la loro attività ;

m) approva la relazione annuale sull'attività didattica della facoltà predisposta dal preside;

n) formula proposte per il piano di sviluppo della facoltà, da sottoporre al senato accademico per l'inclusione nel piano di sviluppo dell'Ateneo;

o) concorre, per quanto di competenza, alla elaborazione dei piani di sviluppo edilizio dell'Ateneo;

p) approva i piani di studio individuali non conformi alle tabelle allegate al regolamento didattico di Ateneo;

q) approva il regolamento di facoltà nel quale sono contenute le norme di funzionamento della facoltà, inclusa la regolamentazione dei corsi di studio, salvo quelli autorizzati a darsi regolamentazione autonoma, in base al comma 8 dell'art. 14;

r) esprime parere sulla soppressione di facoltà esistenti e sulla istituzione di nuove facoltà;

s) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalle norme vigenti.

2. Il consiglio di facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori confermati che appartengono alla facoltà, da rappresentanti degli studenti e da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo facenti capo alla facoltà. Qualora i ricercatori confermati siano in numero superiore al cinquanta per cento dei professori di ruolo, la loro appartenenza al collegio è limitata alla percentuale sopra citata, sulla base dell'anzianità nel ruolo e, subordinatamente, dell'anzianità anagrafica.

3. La rappresentanza degli studenti è pari ad una unità ogni seicento iscritti, o frazione superiore ai trecento, a partire da un minimo di sette fino a un massimo di undici; di tale rappresentanza una unità è riservata agli iscritti al dottorato di ricerca e una agli iscritti alle scuole di specializzazione, ove presenti in facoltà, eletti con collegi separati. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni. Le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo è pari ad una unità ogni trenta dipendenti per ciascuna facoltà con un limite minimo di due e massimo di cinque rappresentanti. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni. La definizione dell'elettorato delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e le norme sul procedimento elettorale sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

5. Il consiglio di facoltà è legittimamente costituito anche in caso di mancata o incompleta designazione delle rappresentanze degli studenti e del personale tecnico-amministrativo.

6. I professori fuori ruolo, i ricercatori confermati e i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo facenti parte del consiglio di facoltà concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

7. Il consiglio di facoltà è presieduto dal preside. Per la validità delle adunanze occorre che la maggioranza dei presenti sia costituita da professori di ruolo.

8. Per le decisioni sugli argomenti di cui ai punti g), i), l) del comma 1, la partecipazione alle delibere è così riservata: ai professori di prima fascia per le pratiche relative ai professori di prima fascia; a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo per le pratiche relative ai professori di seconda fascia; a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori facenti parte del consiglio per le pratiche relative ai ricercatori. Per le delibere riguardanti attribuzioni di compiti didattici e scientifici, alla seduta non partecipano i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti.

9. I consigli di facoltà nei propri regolamenti possono predeterminare termini di scadenza per le delibere su materie per cui siano richiesti pareri o debbano essere formulate proposte dai consigli di corso di laurea, di diploma e di dipartimento. In tal caso i consigli di facoltà possono deliberare, anche in assenza di pareri o proposte, nella riunione che immediatamente segue la scadenza dei termini.

Art. 12
Il preside

1. Il preside rappresenta la facoltà, ne cura il funzionamento e dà esecuzione alle delibere del consiglio di facoltà. In particolare il preside:

a) convoca e presiede il consiglio di facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila, nell'ambito della facoltà e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti;

c) sovraintende e vigila sul regolare svolgimento delle attività didattiche della facoltà avvalendosi della collaborazione dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma;

d) predispone la relazione annuale sull'attività didattica della facoltà, sulla base delle relazioni predisposte dai consigli di corso di laurea e di diploma, e il rendiconto analitico delle relative voci di spesa, secondo modalità indicate dal regolamento di facoltà;

e) esercita tutte le attribuzioni che gli competono in base alle norme vigenti.

2. Il preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti, è tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato ed è nominato

dal rettore. Il preside dura in carica tre anni accademici ed è membro di diritto del senato accademico.

3. Il corpo elettorale del preside è costituito dai membri del consiglio di facoltà. Il preside è eletto a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, la quarta votazione è effettuata per ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, con maggiore anzianità anagrafica. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

4. Il preside designa un vicepreside tra i professori di ruolo aventi titolo all'elettorato passivo di preside. Il vicepreside viene nominato dal rettore, supplisce il preside in tutte le sue funzioni in caso di assenza o temporaneo impedimento e decade con l'insediamento del nuovo preside. Il vicepreside, quando sostituisce il preside in senato accademico, ha voto consultivo.

Art. 13
La commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio

1. Ogni facoltà istituisce una commissione paritetica di facoltà per la didattica e il diritto allo studio, denominata nel resto dell'articolo commissione paritetica. Ove necessario, la commissione paritetica di facoltà può articolarsi in sottocommissioni distinte per settori culturali.

2. La commissione paritetica è composta da un ugual numero di professori o ricercatori confermati e di studenti, di norma appartenenti ai consigli delle strutture didattiche. La composizione, le regole di funzionamento e le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di facoltà. La commissione paritetica elegge al suo interno un professore di ruolo o fuori ruolo o un ricercatore confermato come presidente e uno studente come vicepresidente.

3. La commissione paritetica di facoltà:

a) formula alle strutture competenti proposte dirette a migliorare lo svolgimento della didattica, salva restando la libertà di insegnamento garantita ai singoli docenti;

b) segnala alle strutture didattiche competenti le eventuali anomalie nello svolgimento delle attività didattiche;

c) redige e trasmette alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio una relazione annuale sulla didattica e sul complesso dei servizi forniti agli studenti della facoltà; la relazione è trasmessa alle strutture didattiche competenti che si pronunciano sui rilievi e sulle proposte formulate;

d) formula pareri e proposte ai consigli delle strutture didattiche di competenza su materie riguardanti gli studenti;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che le sono demandate dalle norme vigenti.

Art. 14
Il consiglio di corso di laurea o di diploma

1. Nelle facoltà è istituito, per ciascuno dei corsi di laurea o di diploma attivati, anche se uno soltanto, e fatto salvo quanto previsto al comma 2, il consiglio di corso di laurea o di diploma, con il compito di gestire tutte le attività didattiche necessarie al conseguimento dei relativi titoli di studio. L'elenco dei corsi di laurea e di diploma attivati è riportato nel regolamento didattico di Ateneo.

2. Due o più consigli di corso di laurea e/o di diploma possono confluire in un unico organismo cui spettano le funzioni dei consigli di provenienza.

3. Il consiglio di corso di laurea o di diploma organizza e coordina l'attività didattica del percorso formativo corrispondente, fatta salva la libertà di insegnamento del singolo docente, formula proposte e fornisce pareri per quanto di competenza ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo. In particolare, il consiglio di corso di laurea o di diploma:

a) esamina e approva i piani di studio individuali, nonché altri atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti;

b) adotta, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal regolamento didattico di Ateneo, nuove modalità didattiche;

c) predispone le proposte per la richiesta di professori a contratto;

d) presenta al consiglio di facoltà le richieste di attivazione di insegnamenti previsti dallo Statuto;

e) organizza l'attività di tutorato degli studenti del corso di studio di pertinenza, secondo indicazioni fornite dal consiglio di facoltà;

f) predispone per il consiglio di facoltà la relazione annuale sull'attività didattica relativa al corso di laurea o di diploma;

g) formula proposte e, su richiesta, fornisce pareri, per quanto di competenza, al consiglio di facoltà.

4. Sono membri del consiglio di corso di laurea o di diploma:

a) i professori, compresi quelli a contratto, che svolgono la loro attività didattica nel corso di laurea o di diploma;

b) i ricercatori che svolgono compiti didattici nel corso di laurea o di diploma;

c) una rappresentanza degli studenti iscritti al corso;

d) una eventuale rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, dei lettori di madrelingua straniera e di altre possibili categorie definite dal regolamento di facoltà.

5. La rappresentanza degli studenti è pari ad una unità ogni trecento iscritti, o frazione superiore ai centocinquanta, a partire da un minimo di cinque fino a un massimo di nove.

6. I professori a contratto, i ricercatori e i rappresentanti di cui alle lettere c) e d) del comma 4 concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti alla seduta.

7. Il consiglio di corso di laurea o di diploma è presieduto da un presidente eletto fra i professori, di ruolo o fuori ruolo, del consiglio, di norma di prima fascia ed è nominato dal rettore. L'elettorato attivo del presidente è costituito da tutti i membri del consiglio. Il presidente dura in carica tre anni accademici, convoca e presiede il consiglio, dà esecuzione alle sue deliberazioni ed esercita tutte le attribuzioni previste dalle norme vigenti. Qualora il corso di studio preveda una programmazione degli accessi, le prove di ammissione sono svolte sotto la diretta responsabilità del presidente. Nelle facoltà con un solo consiglio di laurea, questo è presieduto dal preside stesso.

8. Le norme di funzionamento dei corsi di laurea e di diploma sono contenute nel regolamento della facoltà di afferenza. Il regolamento di facoltà può tuttavia prevedere che i corsi di laurea adottino propri regolamenti da sottoporre per l'approvazione al senato accademico su parere conforme della facoltà. I corsi di laurea o di diploma afferenti a piú facoltà adottano un regolamento autonomo, da sottoporre per l'approvazione al senato accademico su parere conforme delle facoltà interessate.

Art. 15
Il collegio dei docenti del dottorato di ricerca

1. Per ogni ciclo di corso di dottorato con sede amministrativa in Genova la proposta di istituzione o di rinnovo indica un coordinatore e un collegio dei docenti responsabili dell'andamento dello stesso. Il coordinatore presiede il collegio e rappresenta il corso di dottorato nei rapporti con l'Ateneo e con l'esterno. Il coordinatore è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Del collegio dei docenti possono far parte, in numero inferiore alla metà dei componenti, studiosi, anche esterni all'università, di elevata qualificazione scientifica.

2. Il collegio dei docenti esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti. In particolare il collegio dei docenti:

a) organizza le attività formative e coordina le attività di ricerca dei singoli iscritti al dottorato, di concerto con le strutture interessate, avvalendosi anche del contributo di persone esterne all'università, purché di provata qualificazione scientifica;

b) autorizza lo svolgimento di parte dell'attività formativa e di ricerca presso altre università o centri di ricerca, in Italia o all'estero;

c) valuta annualmente l'attività svolta dagli iscritti al dottorato.

d) esercita tutte le altre attribuzioni affidategli dalle norme vigenti.

3. L'elenco dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo è riportato nel regolamento didattico di Ateneo.

Art. 16
Altri organi collegiali per l'organizzazione della didattica

1. L'attività didattica dell'Università si esplica anche mediante scuole di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, corsi di perfezionamento ed altri corsi previsti dalle norme vigenti.

2. I titolari degli insegnamenti attivati nella scuola costituiscono il consiglio della scuola, che esercita tutti i compiti di coordinamento e di organizzazione relativi. Il funzionamento del consiglio è regolato dalle norme sui consigli di corso di laurea e di diploma, in quanto applicabili.

3. Il consiglio è presieduto dal direttore della scuola. Ad esso si applicano, sia per l'elezione sia per le attribuzioni, le norme relative ai presidenti dei consigli di corso di laurea e di diploma. L'elenco delle scuole attivate nell'Università è riportato nel regolamento didattico di Ateneo.

4. Le norme del presente articolo, in quanto applicabili, regolano anche il funzionamento di altri corsi previsti dalle norme vigenti.

Art. 17
Promozione delle attività di formazione e ricerca

1. L'Università può istituire borse di studio per corsi di perfezionamento, per scuole di specializzazione e per attività di studio e formazione professionale, comprese quelle attuate nell'ambito di programmi di formazione promossi dall'Unione Europea. L'Università può istituire borse di ricerca per i corsi di dottorato e per attività di ricerca. Le borse di studio e di ricerca possono essere conferite

anche per attività svolte all'estero e sono disciplinate dalle norme di legge relative alle borse di studio universitarie.

2. I fondi necessari per il finanziamento delle borse sono iscritti a bilancio e possono provenire anche da donazioni, contratti o convenzioni con enti o privati o contratti finanziati dall'Unione Europea. Le norme di gestione delle borse sono contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Qualora il contratto o la convenzione siano stipulati da un dipartimento, questo può gestire la borsa. L'ente o il privato finanziatore della borsa può indicare il programma di studio o di ricerca purchè lo svolgimento della relativa attività non sia finalizzato al conseguimento di un titolo accademico.

Art. 18
L'area scientifico-disciplinare

1. L'area scientifico-disciplinare è costituita dai professori e ricercatori dei settori scientifico-disciplinari appartenenti a un'area culturale. Ha come compito istituzionale la definizione e il coordinamento degli indirizzi scientifici dei settori culturali ad essa afferenti.

2. L'elenco delle aree attivabili e dei settori scientifico-disciplinari a esse afferenti è conforme a quello adottato dal ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L'attivazione di un'area scientifico-disciplinare a livello di Ateneo avviene, con decreto rettorale, qualora i professori in ruolo o fuori ruolo e i ricercatori dell'Ateneo appartenenti ai settori scientifico-disciplinari afferenti all'area siano almeno trenta. L'elenco delle aree attivate è contenuto nella tabella A allegata al presente Statuto.

3. Ad ogni elezione dei rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari nel senato accademico il rettore procede alla verifica dell'appartenenza dei docenti alle aree e alla eventuale disattivazione delle aree con meno di trenta afferenti.

4. I professori e ricercatori appartenenti a settori scientifico disciplinari inclusi in area non attivata dell'Ateneo optano per l'appartenenza ad un'area attivata. Il rettore prende atto dell'opzione con suo decreto e completa in tal senso le liste elettorali del senato accademico.

Art. 19
Il consiglio di area scientifico-disciplinare

1. Il consiglio di area scientifico-disciplinare, nel seguito dell'articolo denominato consiglio, è la sede del dibattito culturale relativo ai settori scientifico-disciplinari afferenti. In particolare il consiglio:

a) approva il regolamento di area, e cura l'attuazione di quanto in esso previsto;

b) costituisce un'apposita commissione per esaminare le domande relative ai finanziamenti per la ricerca scientifica e propone al senato accademico l'assegnazione dei finanziamenti alle singole ricerche, nell'ambito dei fondi resi disponibili per l'area, anche sulla base di una valutazione dei rendiconti delle ricerche effettuate negli anni precedenti;

c) coordina e diffonde tutte le informazioni, relative ai settori scientifici dell'area, su fonti di finanziamento, progetti di ricerca nazionali, comunitari e internazionali e borse di studio destinate alla formazione scientifica;

d) formula proposte e, su richiesta, fornisce pareri al senato accademico.

2. Il consiglio è composto dai professori e ricercatori afferenti all'area. E' presieduto da un coordinatore che provvede alla sua convocazione, predispone il relativo ordine del giorno e attua le delibere. Il coordinatore è eletto tra i membri del consiglio, è tenuto all'osservanza del tempo pieno per tutta la durata del mandato, è nominato dal rettore e resta in carica tre anni accademici. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il consiglio elegge la commissione scientifica per l'assegnazione dei finanziamenti per la ricerca scientifica secondo le modalità previste nel regolamento di area. Nella commissione i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia e i ricercatori confermati devono essere presenti in modo paritetico.

Art. 20
Il dipartimento

1. Il dipartimento è struttura organizzativa autonoma di uno o più settori scientifici, omogenei per fini o metodo, per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica. L' Università può procedere all' attivazione o al mantenimento di dipartimenti in tutti i settori scientifici nei quali possiede significative competenze e interessi di ricerca.

2. Il dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca, anche istituendo e rendendo disponibili i servizi di supporto necessari per tale attività;

b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica, nei settori culturali di interesse, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei consigli di facoltà, nonché di altre strutture didattiche, ove costituite;

c) organizza o concorre alla organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, in base alle disposizioni previste dalle norme vigenti;

d) esprime pareri e formula proposte ai consigli delle facoltà cui è correlato in merito alla richiesta ed alla destinazione dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e alla chiamata di professori di ruolo per le discipline e i raggruppamenti o i settori disciplinari afferenti al dipartimento;

e) organizza e coordina l'attività del personale tecnico e amministrativo assegnato alla struttura;

f) amministra il patrimonio e gestisce i fondi di dotazione e di ricerca e ogni altro provento acquisito a titolo gratuito o oneroso;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. I nuovi dipartimenti sono istituiti con decreto del rettore, su delibera del senato accademico e parere del consiglio di amministrazione. Per la costituzione di un dipartimento è necessaria l'afferenza di almeno dodici fra professori di ruolo e ricercatori. Di essi almeno otto devono essere professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia. Le condizioni, i requisiti e le procedure per l'istituzione dei dipartimenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, che individua altresì i presupposti e disciplina le procedure per l'eventuale scioglimento dei dipartimenti esistenti.

4. Sono organi del dipartimento: il consiglio di dipartimento, il direttore e, laddove esista, la giunta.

5. Il dipartimento è struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica. Ogni professore o ricercatore ha diritto di formulare annualmente domanda di afferenza a più dipartimenti o istituti. Le domande di afferenza sono presentate al dipartimento o istituto e sono valutate da parte del consiglio della struttura che provvede motivatamente. Il professore o ricercatore deve optare per l'afferenza ad una sola delle strutture che hanno dato parere favorevole; l'afferenza diventa efficace alla data di comunicazione della delibera del consiglio della struttura. L'afferenza comporta la correlazione al dipartimento o all'istituto del settore scientifico-disciplinare e della disciplina in cui i professori o i ricercatori sono inquadrati, nonché degli insegnamenti tenuti dagli stessi. I settori scientifico-disciplinari e gli insegnamenti possono essere correlati a più dipartimenti o istituti.

6. A ciascun dipartimento è assegnato un segretario amministrativo, che coordina l'attività amministrativo-contabile assumendo la responsabilità dei conseguenti atti in solido con il direttore. Il dipartimento dispone altresì di un organico di personale tecnico-amministrativo per il proprio funzionamento.

7. Per rendere operative le proprie finalità istituzionali, il dipartimento adotta un regolamento, redatto nel rispetto delle norme vigenti. Il regolamento è emanato con decreto del rettore, su delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

8. Il regolamento deve prevedere la possibilità di costituire articolazioni interne del dipartimento, dette sezioni, scientificamente omogenee, indicando le relative modalità di costituzione e funzionamento. Per le sezioni è comunque esclusa l' autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa.

9. Nell'ambito della propria autonomia, il dipartimento può stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per svolgere, nei settori di competenza, prestazioni e attività di ricerca, di certificazione, di consulenza, anche formativa, o di assistenza sanitaria, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell' Università.

Art. 21
Il consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del dipartimento. In particolare il consiglio di dipartimento:

a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo del dipartimento, sia attraverso il miglior coordinamento delle attività degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative;

b) fornisce indicazioni al direttore sull' utilizzazione del personale e dei mezzi in dotazione per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali;

c) definisce i criteri generali per l'utilizzo dei fondi disponibili nel bilancio del dipartimento;

d) approva il piano annuale di sviluppo delle ricerche del dipartimento, le richieste e le iniziative ad esso connesse, il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso d'anno;

e) approva annualmente il conto consuntivo del dipartimento;

f) approva le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e approva la relativa imputazione a carico del bilancio;

g) approva le convenzioni, i contratti e contributi di ricerca proposti al dipartimento, verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

h) approva le richieste di cicli di dottorato di ricerca di competenza del dipartimento, inclusa la proposta del coordinatore e dei membri del collegio dei docenti;

i) esprime pareri e formula proposte ai consigli di facoltà cui il dipartimento è correlato in merito alla richiesta di nuovi posti, alla destinazione dei posti esistenti di professore di ruolo e di ricercatore e alla chiamata di professori di ruolo per i settori scientifico-disciplinari e le discipline afferenti al dipartimento, secondo le modalità di cui al comma 8 dell'art. 11;

l) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il consiglio di dipartimento è costituito dai professori, di ruolo e fuori ruolo, e dai ricercatori afferenti al dipartimento, dal segretario amministrativo, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo del dipartimento e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca afferenti al dipartimento. Eventuali altre rappresentanze possono essere definite nel regolamento di dipartimento. L'entità e le modalità di elezione delle rappresentanze sono definite nel regolamento del dipartimento, nel rispetto delle norme di indirizzo contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 22
Il direttore di dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento, convoca e presiede la giunta e il consiglio di dipartimento, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni e ha la responsabilità, in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del dipartimento. In particolare il direttore:

a) stabilisce, in base a criteri di funzionalità ed efficienza e secondo le indicazioni del consiglio di dipartimento, l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in organico al dipartimento, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti;

b) sovraintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto alla ricerca e alla didattica gestiti dal dipartimento;

c) vigila, nell'ambito del dipartimento e per quanto di competenza, sull'osservanza delle norme vigenti;

d) formula proposte al consiglio di dipartimento per il miglioramento o l'estensione dei servizi forniti dal dipartimento, l'acquisto di attrezzature e la copertura dei relativi costi;

e) sottopone all'approvazione del consiglio di dipartimento il piano annuale di sviluppo delle ricerche del dipartimento, le richieste e iniziative ad esso connesse e il bilancio preventivo, predisposto dal segretario amministrativo;

f) sottopone annualmente all'approvazione del consiglio di dipartimento il conto consuntivo del dipartimento, predisposto dal segretario amministrativo, corredandolo con una relazione sull'attività svolta;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del dipartimento, di norma di prima fascia, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore è costituito dai membri del consiglio di dipartimento. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è tenuto all'esercizio del tempo pieno per tutta la durata del mandato. Per le funzioni eventualmente inibitegli in base alla normativa vigente, il direttore è sostituito dal vicedirettore, salvo quanto disposto nel comma 3.

3. Il direttore designa un vicedirettore tra i membri docenti del dipartimento, scelto tra i membri della giunta, ove istituita. Il vicedirettore viene nominato dal rettore e decade con il direttore. Il vicedirettore supplisce il direttore in caso di assenza o temporaneo impedimento, salvo che per le funzioni eventualmente inibitegli, in base alla normativa vigente, dalla qualifica ricoperta. Per tali funzioni gli subentra il decano dei professori di prima fascia.

Art. 23
La giunta di dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e contribuisce allo svolgimento dei compiti necessari al funzionamento del dipartimento. La giunta è di norma obbligatoria, ma per i dipartimenti con meno di trenta membri può non essere costituita con delibera motivata del consiglio di dipartimento da assumersi nella prima seduta successiva all'elezione del direttore.

2. La giunta, che ha la composizione definita dal regolamento di dipartimento, comprende almeno un professore di prima fascia, un professore di seconda fascia, un ricercatore confermato e un membro del personale tecnico-amministrativo, nonché il segretario amministrativo e il direttore, che la presiede.

3. La giunta viene eletta dal consiglio di dipartimento nella prima seduta successiva all'insediamento del direttore, rimane in carica sino alla cessazione del direttore dalle sue funzioni o alla revoca da parte del consiglio di dipartimento secondo le procedure definite nel regolamento generale di Ateneo. La giunta opera con i compiti e secondo le procedure definite nel regolamento di dipartimento.

Art. 24
L'istituto

1. L'istituto è struttura organizzativa di un settore scientifico omogeneo per fini e per metodo per lo sviluppo della ricerca e lo svolgimento dell'attività didattica.

2 L'istituto, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori di ruolo e ricercatori confermati e il loro diritto di accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca, anche istituendo e rendendo disponibili i servizi di supporto necessari per tale attività;

b) concorre allo svolgimento dell'attività didattica, in base alle risorse disponibili e secondo le indicazioni dei consigli di facoltà, nonché di altre strutture didattiche, ove costituite, nei settori culturali di interesse;

c) organizza e coordina l'attività del personale tecnico e amministrativo assegnato alla struttura;

d) amministra il patrimonio e gestisce i fondi di dotazione e di ricerca e ogni altro provento acquisito a titolo gratuito o oneroso;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Sono organi dell'istituto: il consiglio di istituto e il direttore.

4. L'istituto è struttura di afferenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica. Sull'afferenza si applicano le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 20.

Art. 25
Il consiglio di istituto

1. Il consiglio di istituto è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività dell'istituto. In particolare il consiglio:

a) promuove il potenziamento scientifico e organizzativo dell'istituto, sia attraverso il miglior coordinamento delle attività degli afferenti sia tramite lo stimolo a nuove iniziative;

b) fornisce indicazioni al direttore sull' utilizzazione del personale e dei mezzi in dotazione per il miglior conseguimento delle finalità istituzionali;

c) definisce i criteri generali per l'utilizzo dei fondi disponibili presso l'istituto, approva il piano annuale di sviluppo delle ricerche dell'istituto e le richieste e iniziative a esso connesse;

d) approva annualmente il prospetto di bilancio preventivo e consuntivo dell'istituto, corredato da una relazione sull'attività svolta, predisposto dal direttore;

e) approva le spese superiori ai limiti fissati nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) approva le convenzioni, i contratti e contributi di ricerca proposti all'istituto verificandone la possibilità di svolgimento e la congruenza con le finalità istituzionali;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il consiglio di istituto è costituito dai professori, di ruolo e fuori ruolo, e dai ricercatori afferenti all'istituto e da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo dell'istituto. L'entità e le modalità di elezione delle rappresentanze sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il personale tecnico-amministrativo che presta servizio in più strutture opta per la struttura alla quale afferire ai fini della definizione ed elezione delle rappresentanze.

Art. 26
Il direttore di istituto

1. Il direttore rappresenta l'istituto, convoca e presiede il consiglio di istituto, cura l'esecuzione delle relative delibere e ha la responsabilità della gestione amministrativa e contabile dell'istituto. In particolare il direttore:

a) stabilisce, in base a criteri di funzionalità ed efficienza e secondo le indicazioni del consiglio di istituto, l'utilizzazione del personale tecnico-amministrativo in organico all'istituto, nell'ambito delle mansioni ad esso spettanti;

b) sovraintende all'erogazione dei servizi amministrativi e di supporto all'attività di ricerca e didattica gestiti dall'istituto;

c) vigila sull'osservanza, nell'ambito dell'istituto e per quanto di competenza, delle norme vigenti;

d) formula proposte al consiglio di istituto per il miglioramento o l'estensione dei servizi forniti dall'istituto, l'acquisto di attrezzature e la copertura dei relativi costi;

e) sottopone all'approvazione del consiglio il piano annuale di sviluppo delle ricerche dell'istituto, le richieste e iniziative a esso connesse e il prospetto di bilancio preventivo;

f) sottopone annualmente all'approvazione del consiglio di istituto il prospetto di conto consuntivo dell'istituto, corredandolo con una relazione sull'attività svolta;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

2. Il direttore è eletto tra i professori di ruolo dell'istituto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza

relativa nelle votazioni successive. L'elettorato attivo per l'elezione del direttore è costituito dai membri del consiglio di istituto; le procedure per l'elezione del direttore sono contenute nel regolamento generale di Ateneo. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici.

3. Qualora non sia possibile eleggere un direttore, l'istituto è soppresso.

Art. 27
Il centro di ricerca

1. Il centro di ricerca è una struttura atta allo svolgimento di esclusiva attività di ricerca, finalizzata a un definito obiettivo scientifico, cui partecipano docenti di più dipartimenti o istituti.

2. Il centro di ricerca, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito su proposta dei professori di ruolo o fuori ruolo e dei ricercatori interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

3. Il centro ha la durata stabilita all'atto dell'istituzione, comunque non superiore a cinque anni, e non puo essere rinnovato più di una volta. In casi particolari, qualora il senato accademico, con delibera motivata, ravvisi nell'istituzione del centro un interesse permanente dell'Ateneo, possono essere istituiti centri senza limitazioni di durata. Tali centri sono denominati centri di ricerca di Ateneo.

4. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti:

a) un consiglio del centro costituito da tutti i professori e ricercatori che svolgono la loro attività presso il centro, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;

b) il direttore del centro, che deve essere un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno e avere un mandato triennale rinnovabile; le modalità di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva.

5. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti cui afferiscono gli aderenti al centro. Tale dipartimento deve essere indicato nelle norme istitutive e regolamentari del centro stesso e deve rendersi disponibile a tal fine al momento della costituzione del centro. Il senato accademico può destinare risorse ai centri di Ateneo; tali risorse vengono conferite, con vincolo di destinazione, a una delle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro. Qualora vengano meno le risorse come sopra definite, il centro è soppresso.

6. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di una o più delle strutture cui afferiscono gli aderenti al centro, che va precisata e mantenuta aggiornata per tutti i beni del centro.

Art. 28
Il centro interdipartimentale di servizio

1. Il centro interdipartimentale di servizio è una struttura per la gestione di apparecchiature complesse o di servizi di interesse di più dipartimenti o istituti.

2. Il centro interdipartimentale di servizio, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito su proposta dei consigli dei dipartimenti e degli istituti interessati, con decreto del rettore, su delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

3. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile conferito in uso al centro dalle strutture partecipanti e la sua destinazione all'atto dello scioglimento del centro, i meccanismi di eventuale recesso dall'accordo delle strutture predette e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previsti:

a) un comitato tecnico-scientifico, costituito da professori o ricercatori designati dalle strutture partecipanti al centro stesso, avente compiti analoghi a quelli stabiliti nei punti a), b), c), d), e), f), g) del comma 1 dell'art. 21, in quanto applicabili;

b) il presidente del centro, che deve essere un professore di ruolo o fuori ruolo a tempo pieno e avere un mandato triennale; le modalità di elezione e i compiti sono precisati nella delibera istitutiva.

c) un eventuale direttore; i compiti e le modalità di designazione sono precisati nella delibera istitutiva.

4. Il centro usufruisce delle risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, ma non dispone di organico e non ha dotazione. Per l'espletamento delle pratiche amministrative, il centro utilizza uno dei dipartimenti partecipanti. Tale dipartimento deve essere indicato nella delibera istitutiva del centro stesso e deve rendersi disponibile

a tale fine al momento della costituzione del centro. Qualora tale dipartimento receda dal centro e non se ne trovi il sostituto entro tre mesi, il centro è soppresso.

5. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono ad incrementare le risorse di una o più delle strutture partecipanti, che va precisata e mantenuta aggiornata per tutti i beni del centro.

6. Il centro dispone del personale tecnico-amministrativo destinato al suo funzionamento delle strutture partecipanti.

Art. 29
Il centro di servizi di Ateneo

1. Il centro di servizi di Ateneo è una struttura atta alla gestione di servizi di interesse generale dell'Ateneo.

2. Il centro di servizi di Ateneo, nel resto dell'articolo denominato centro, è istituito, con decreto del rettore, su proposta e con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione.

3. Nella delibera di istituzione devono essere precisate le modalità di presa in carico del materiale inventariabile e la sua destinazione all'atto dell'eventuale scioglimento del centro, la procedura di scioglimento del centro e gli organi di gestione. In particolare, devono essere previste:

a) un'adeguata forma di rappresentanza degli utenti dell'Ateneo, con il compito di precisare indirizzi di funzionamento del servizio in relazione ai suoi compiti istituzionali;

b) le modalità di elezione e i compiti delle cariche direttive, con mandati triennali rinnovabili.

4. Il centro dispone di organico e di risorse finanziarie proprie dell'obiettivo cui è finalizzato, che gli vengono assegnate dal consiglio di amministrazione, sulla base di una specifica delibera del senato accademico.

5. Per l'applicazione dei criteri di Ateneo per la ripartizione delle risorse, i locali del centro, il patrimonio inventariato e quant'altro di interesse concorrono a incrementare le risorse di Ateneo.

Art. 30
Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio

1. Il centro interuniversitario di ricerca e di servizio è strumento di collaborazione scientifica fra docenti di diverse università o sede di servizi scientifici utilizzati da più università.

2. La costituzione e il funzionamento sono regolati da apposite convenzioni stipulate dal rettore su proposta dei professori interessati, con delibera del senato accademico sentito il consiglio di amministrazione. Tali convenzioni devono contenere discipline simili a quelle relative ai centri di ricerca e ai centri interdipartimentali di servizio.

TITOLO III
ORDINAMENTI DIDATTICI

Art. 31
Corsi di studio attivati

1. Sono attivati presso l'Università di Genova i corsi di diploma universitario, le scuole dirette a fini speciali, i corsi di laurea, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato di ricerca elencati nel regolamento didattico di Ateneo. Per ciascuno di essi l'Ateneo rilascia i relativi titoli, in base alle norme vigenti.

2. I corsi di laurea e di diploma, le scuole di specializzazione e le scuole dirette a fini speciali afferiscono a una o eventualmente a più facoltà. I corsi di dottorato di ricerca possono afferire a uno o più dipartimenti o facoltà. Le modalità di gestione dei corsi di studio afferenti a più di una struttura sono contenute nel regolamento didattico di Ateneo.

3. L'università attiva corsi di orientamento per studenti e corsi di aggiornamento del proprio personale tecnico-amministrativo e promuove attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.

4. L'università può attivare, nei limiti del proprio bilancio e anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati:

a) corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

b) corsi di educazione e attività culturali e formative esterne e corsi di preparazione e aggiornamento professionali, compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, nonché quelli per la formazione permanente, ricorrente e per i lavoratori;

c) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.

5. L'università rilascia attestati sulle attività svolte nei corsi di cui ai commi 3 e 4 secondo modalità stabilite dal senato accademico.

6. Le modifiche del regolamento didattico di Ateneo di cui al comma 1 e le attivazioni dei corsi di cui ai commi 3 e 4 sono attuate con decreto rettorale su proposta delle strutture interessate, previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

7. Il consiglio di amministrazione determina su proposta del senato accademico, che sente le strutture didattiche interessate, l'ammontare e la ripartizione per voci delle tasse e dei contributi relativi all'iscrizione e alla frequenza dei corsi attivati.

Art. 32
Organizzazione dei corsi di studio finalizzati al conseguimento di titoli accademici

1. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma, di laurea, di dottorato di ricerca, nonché delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali è stabilito dai consigli delle competenti strutture didattiche, nel rispetto della libertà di insegnamento e in conformità al regolamento didattico di Ateneo.
In particolare, gli ordinamenti degli studi sono definiti:
a) per i corsi di diploma e di laurea, per le scuole di specializzazione, per le scuole dirette a fini speciali dal consiglio di facoltà su proposta rispettivamente dei consigli di corso di diploma o di laurea o del consiglio della scuola, ove costituiti;
b) per i corsi di dottorato di ricerca, dai consigli di dipartimento o facoltà cui il dottorato afferisce, su proposta del collegio dei docenti del dottorato.

2. Gli insegnamenti sono svolti sotto forma di lezioni cattedratiche, di seminari, di esercitazioni e di attività di laboratorio. Di norma, le lezioni sono pubbliche.

3. Gli insegnamenti ufficiali, elencati nelle tabelle degli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, sono obbligatori o a scelta e la loro durata è stabilita dagli ordinamenti didattici del corso di studio in cui sono impartiti. Possono essere inoltre attivati, in aggiunta agli insegnamenti ufficiali, corsi liberi eventualmente pareggiati agli insegnamenti ufficiali. Ciascun docente tiene un registro dell'attività didattica svolta, secondo quanto previsto dal regolamento didattico di Ateneo.

4. La responsabilità didattica degli insegnamenti ufficiali è affidata a professori di ruolo e a ricercatori confermati con la condizione che tutti i professori di ruolo siano responsabili di almeno un insegnamento ufficiale. Il corso può articolarsi in moduli didattici, che costituiscono parti separabili del corso. Tali moduli possono essere affidati a professori di ruolo o a ricercatori confermati, su richiesta o col consenso del responsabile del corso. Fermi restando i doveri didattici dei professori e dei ricercatori stabiliti dai rispettivi stati giuridici, per gli insegnamenti articolati in moduli il responsabile deve tenere almeno un modulo.

5. Gli insegnamenti ufficiali possono essere integrati da corsi tenuti per contratto da studiosi di elevata qualificazione che non insegnino presso università italiane o da cicli di lezioni integrativi tenuti da professori di ruolo o da ricercatori confermati. Gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio possono prevedere il coordinamento di più insegnamenti ufficiali in un unico corso integrato. Nei corsi di studio di nuova istituzione insegnamenti ufficiali possono essere affidati per contratto su proposta delle facoltà ove non sia possibile provvedere altrimenti.

6. Subordinatamente alla copertura dei corsi ufficiali con personale della facoltà, i corsi liberi sono svolti da professori di ruolo o fuori ruolo, da ricercatori confermati, da già professori di ruolo che non siano stati destituiti e da liberi docenti.

Art. 33
Attività di supporto alla didattica

1. Attività di supporto alla didattica che non comportino l'affidamento di corsi o moduli di insegnamento possono essere svolte, per un massimo di sessanta ore l'anno per non più di due anni, da laureati che comunque usufruiscano di borse di studio o di altra forma di retribuzione per svolgere attività di studio e di ricerca presso l'Università di Genova, da iscritti a corsi di dottorato o a scuole di specializzazione. Gli eventuali oneri gravano su finanziamenti esterni o su quanto attribuito dall'ateneo alle facoltà.

2. Le attività di cui al comma 1, per un massimo di sessanta ore l'anno, possono essere svolte da insegnanti di ruolo delle scuole medie, da laureati dipendenti di ruolo da altre amministrazioni dello Stato, o da laureati dipendenti da enti di ricerca o da enti o aziende pubbliche o private con cui l'Università abbia stipulato convenzioni. Per gli eventuali oneri vale quanto stabilito dal comma 1.

3. Le facoltà stabiliscono annualmente, sulla base di esigenze didattiche adeguatamente motivate, il numero di laureati che per ogni corso di studio possono svolgere attività di supporto alla didattica.

Art. 34

Conseguimento dei titoli accademici

1. Gli ordinamenti didattici stabiliscono la durata dei corsi di studio, il numero minimo di annualità che devono essere frequentate e le eventuali altre attività che devono essere svolte per il conseguimento dei titoli accademici.

2. Il diploma di laurea è conferito a seguito di un esame finale consistente nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente e concordato con un relatore; il relatore, ove non sia professore di ruolo o fuori ruolo o ricercatore confermato, deve essere riconosciuto come studioso qualificato nella materia con delibera del consiglio di corso di laurea che in tal caso designa un professore o ricercatore confermato come correlatore della tesi.

3. Il titolo di dottore di ricerca è conferito a seguito di un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un lavoro originale di ricerca; l'Università assicura che le tesi di dottorato siano catalogate e possano essere consultate.

4. Le strutture didattiche competenti stabiliscono le modalità delle eventuali prove finali per il conseguimento dei titoli rilasciati al termine dei corsi di diploma universitario, delle scuole di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali.

Art. 35

Corsi di orientamento, tutorato e attività didattiche di sostegno

1. L'Università, anche avvalendosi della collaborazione dei provveditorati agli studi, organizza cicli di conferenze per gli studenti degli ultimi anni delle scuole medie superiori allo scopo di presentare gli ordinamenti dei corsi di studio attivati e di informare sulle prevedibili offerte di impiego nei settori professionali corrispondenti ai diversi titoli rilasciati.

2. L'Università istituisce con regolamento il tutorato al fine di orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi.

3. Le singole strutture didattiche, d'intesa con le commissioni paritetiche per la didattica e il diritto allo studio, organizzano le forme di tutorato prevedendo anche la possibilità di attivare corsi di orientamento per studenti iscritti al primo anno e corsi intensivi rivolti agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio.

4. I professori e i ricercatori sono tenuti a prestare opera di tutorato secondo le modalità previste dall'apposito regolamento. Le singole strutture didattiche assicurano, entro trenta giorni dall'inizio dell'anno accademico, l'adozione dei relativi provvedimenti.

5. Il regolamento per il tutorato è approvato dal senato accademico e stabilisce che siano attivati servizi di tutorato finalizzati ad assistere gli studenti anche attraverso iniziative rapportate alle esigenze dei singoli; per ogni corso di laurea e diploma sono costituite apposite commissioni composte da professori e ricercatori per lo svolgimento di specifici compiti di tutorato.

Art. 36

Piani di studio individuali

1. Gli studenti iscritti ai corsi ufficiali dell'Ateneo per i quali è previsto il rilascio di un titolo di studio possono presentare piani di studio individuali.

2. I piani di studio individuali sono sottoposti all'approvazione del consiglio del corso di studio cui lo studente è iscritto.

3. I piani di studio individuali che non risultano conformi alle tabelle del corso di studio contenute nel regolamento didattico di Ateneo sono anche sottoposti alla delibera del consiglio o dei consigli delle facoltà cui il corso di studio afferisce.

TITOLO IV
NORME ORGANIZZATIVE E REGOLAMENTARI

Capo I
Norme generali

Art. 37

Regolamenti di Ateneo

1. Il funzionamento dell'Università di Genova è disciplinato, oltre che dal presente Statuto, dai seguenti regolamenti di Ateneo:

a) regolamento generale;

b) regolamento didattico;

c) regolamento per gli studenti;

d) regolamento per il tutorato;

e) regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

f) ogni altro regolamento previsto da disposizione di legge.

2. Dopo la deliberazione da parte degli organi competenti, i regolamenti di Ateneo sono emanati

con decreto del rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data del decreto rettorale.

Art. 38
Il regolamento generale di Ateneo

1. Il regolamento generale di Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università.

2. La bozza di regolamento è predisposta dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, ed è inviata per un parere alle facoltà, ai dipartimenti, agli istituti e alle aree scientifico-disciplinari, che possono far pervenire eventuali suggerimenti e proposte entro sessanta giorni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento è sottoposto a delibera del senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti per la sola votazione finale, sentito il consiglio di amministrazione.

3. In particolare, il regolamento generale di Ateneo contiene:

a) le norme organizzative per le elezioni del rettore, del senato accademico, del consiglio di amministrazione, dei presidi di facoltà, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei coordinatori delle aree scientifico-disciplinari, dei direttori di dipartimento e di istituto, delle rappresentanze nei consigli di facoltà, di corso di studio, di dipartimento e di istituto;

b) le norme che definiscono i requisiti e le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle facoltà, dei corsi di studio, dei dipartimenti e degli istituti;

c) i criteri generali e le modalità di definizione e di revisione degli organici e l'individuazione degli organi competenti a deliberare sulla base delle indicazioni statutarie; modifiche di organico che comportino trasferimenti di docenti possono essere deliberate solo con il consenso degli interessati; posti di docente che si rendano disponibili possono essere soppressi o trasferiti, qualora manchi l'assenso delle facoltà di appartenenza, con procedure analoghe a quelle richieste per la disattivazione di facoltà;

d) le norme che disciplinano gli istituti;

e) indicazioni di massima per la stesura dei regolamenti delle facoltà, dei dipartimenti e delle aree scientifico-disciplinari e dei centri;

f) indicazioni, generalmente uniformi, sulle procedure per la convocazione degli organi collegiali, l'inclusione di argomenti all'ordine del giorno, le norme per la validità della seduta, per lo svolgimento delle votazioni, la redazione del processo verbale, la pubblicità dell'ordine del giorno e dei verbali, i diritti e doveri dei singoli componenti; sono fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente Statuto od oggetto di leggi;

g) criteri e procedure per la definizione delle aree di competenza e della durata degli incarichi del direttore amministrativo, dei dirigenti e dei coordinatori generali di cui all'art. 57;

h) le modalità di designazione dei rappresentanti dell'Ateneo presso enti esterni;

i) l'ambito di operatività della regola del silenzio-assenso nell'acquisizione del parere degli organi consultivi;

l) le modalità per l'individuazione degli uffici e la definizione dei relativi organici;

m) le modalità di accertamento dell'osservanza dei doveri di ufficio da parte del personale universitario, docente, tecnico e amministrativo, nonché la definizione dei casi di violazione dei doveri di ufficio per i quali il rettore infligge provvedimenti disciplinari;

n) la disciplina di ogni altro argomento richiesta dalle leggi vigenti o dal presente Statuto.

Art. 39
Il regolamento didattico di Ateneo

1. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina gli ordinamenti degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli di studio e delle attività formative di cui all'art. 31, commi 3 e 4.

2. La bozza di regolamento è predisposta dal senato accademico ed è inviata per un parere alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, ai dipartimenti e alle facoltà, che raccolgono il parere dei corsi di studio. Le strutture citate possono far pervenire suggerimenti e proposte entro sessanta gioni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento è sottoposto a delibera del senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti per la sola votazione finale, sentito il consiglio di amministrazione.

3. In particolare, il regolamento didattico di Ateneo indica :

a) le modalità di attuazione dei regolamenti delle strutture didattiche;

b) il calendario accademico e le modalità di approvazione annuale del manifesto degli studi;

c) le modalità di registrazione delle attività didattiche svolte;

d) le modalità organizzative degli insegnamenti ufficiali e i criteri di equiparazione dei corsi liberi;

e) le modalità di iscrizione ai corsi, compresi quelli a numero chiuso;

f) le modalità per i passaggi tra i corsi di studio dell'Ateneo e per il riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti presso altri Atenei italiani, comunitari e stranieri;

g) la composizione e le modalità di nomina delle commissioni per gli esami di profitto e di quelle che conferiscono i titoli accademici ;

h) la disciplina di ogni altro argomento richiesta dalle leggi vigenti o dal presente Statuto.

Art. 40
Il regolamento di Ateneo per gli studenti

1. Il regolamento di Ateneo per gli studenti contiene le norme organizzative, amministrative e disciplinari alla cui osservanza sono tenuti gli studenti iscritti ai diversi corsi di studio ufficiali dell'Ateneo.

2. La bozza di regolamento è predisposta dal senato accademico ed è inviata per un parere alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, alle facoltà, che raccolgono il parere dei corsi di studio e possono far pervenire suggerimenti e proposte entro sessanta gioni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il senato accademico si pronuncia sulle osservazioni, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione e delibera a maggioranza assoluta dei componenti per la sola votazione finale.

3. In particolare, il regolamento studenti stabilisce:

a) i principi generali che regolano le attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero;

b) le norme relative allo svolgimento di attività a tempo parziale da parte degli studenti, retribuite su fondi del bilancio dell'Università, con esclusione di attività didattiche per i non laureati, in conformità con le leggi vigenti;

c) le norme relative alla disciplina degli studenti;

d) la disciplina di ogni altro argomento richiesta dalle leggi vigenti o dal presente Statuto.

4. Le convenzioni per attività ricreative con strutture ed enti esterni all'Università sono deliberate dal senato accademico, su proposta del rettore, sentita la commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio e il consiglio di amministrazione. Le convenzioni per attività sportive sono deliberate dal comitato di cui all'art. 50 sentita la commissione paritetica di ateneo per la didattica e il diritto allo studio. A seguito delle nuove convenzioni il senato accademico provvede, ove necessario, alle conseguenti modifiche del regolamento di Ateneo degli studenti.

Art. 41
Il regolamento di Ateneo per il tutorato

1. Il regolamento di Ateneo per il tutorato contiene le norme generali di organizzazione del servizio di tutorato, destinato a orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi.

2. La bozza di regolamento è predisposta dal senato accademico ed è inviata per un parere alla commissione paritetica di Ateneo per la didattica e il diritto allo studio, alle facoltà che raccolgono il parere dei corsi di studio e possono far pervenire suggerimenti e proposte entro sessanta gioni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine, il regolamento è sottoposto a delibera del senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti per la sola votazione finale, sentito il consiglio di amministrazione.

3. I consigli delle strutture didattiche, ai quali è affidata la responsabilità di sovraintendere allo svolgimento del servizio, possono emanare norme integrative di quelle contenute nel regolamento di Ateneo, al fine di tener conto di esigenze specifiche della struttura.

Art. 42
Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità contiene le norme generali di regolamentazione delle procedure amministrative, finanziarie e contabili cui debbono attenersi gli organi centrali dell'Università e tutte le strutture e le articolazioni interne dell'Ateneo.

2. La bozza di regolamento è predisposta dal consiglio di amministrazione ed è inviata per un parere alle strutture dell'Ateneo, che possono far pervenire eventuali suggerimenti e proposte entro sessanta gioni dalla data della trasmissione. Trascorso tale termine il regolamento è sottoposto a delibera del consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti e per la sola votazione finale, sentito il senato accademico, con parere vincolante.

3. In particolare, il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità :

a) precisa i livelli di responsabilità e gli ambiti di autonomia delle strutture e degli uffici preposti alla gestione amministrativa;

b) definisce procedure per pervenire a una ragionevole uniformità di assegnazione di risorse, sulla base di opportuni indicatori predisposti dal nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia;

c) definisce le modalità di gestione contabile e finanziaria delle articolazioni dell'amministrazione centrale e di tutte le strutture ed articolazioni interne di Ateneo;

d) disciplina le modalità di gestione del patrimonio dell'Ateneo, anche prevedendo l'istituzione di procedure di ammortamento;

e) disciplina ogni altro argomento richiesto dalle leggi vigenti o dal presente Statuto.

7. Qualora le strutture di cui ai commi 1, 3, 4, e 5 non adottino un proprio regolamento, si applica a ciascun tipo di struttura un regolamento-tipo emanato dal rettore, sulla base di indicazioni contenute nel regolamento generale di Ateneo.

8. Gli istituti sono disciplinati da norme contenute nel regolamento generale di Ateneo.

Art. 43
Regolamenti delle strutture

1. I regolamenti delle facoltà sono approvati dai consigli delle rispettive facoltà a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.

2. I regolamenti dei consigli di corso di laurea e di diploma e delle scuole, ove previsti, sono approvati a maggioranza dei componenti dal o dai consigli delle facoltà di afferenza e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.

3. I regolamenti dei dipartimenti sono approvati dai consigli dei rispettivi dipartimenti a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.

4. I regolamenti delle aree scientifico-disciplinari sono approvati dai consigli delle rispettive aree a maggioranza assoluta dei componenti e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.

5. I regolamenti dei centri di cui agli articoli 27, 28, 29 del presente Statuto sono approvati secondo le modalità previste dalle delibere istitutive dei centri stessi e sono emanati dal rettore secondo le procedure di cui al comma 6.

6. I regolamenti di cui ai precedenti commi, nonché eventuali altri regolamenti di articolazioni interne dell'Ateneo, sono trasmessi, dopo l'approvazione dell'organo competente, al senato accademico che provvede ad acquisire il parere del consiglio di amministrazione. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma di richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi i regolamenti sono emanati dal rettore. Il senato accademico può, una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo deliberante, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito con deliberazione adottata a maggioranza dei componenti. Quando tale maggioranza non sia stata raggiunta le norme contestate non possono essere emanate.

Art. 44
Regolamentazione delle adunanze e pubblicità dei verbali

1. Le adunanze degli organi collegiali dell'Ateneo sono disciplinate da apposite norme contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi.

2. Fatta eccezione per le sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico, per le adunanze degli organi collegiali, quando si tratta di questioni relative alle persone, si osserva il seguente criterio: i rappresentanti degli studenti non possono essere presenti né alla discussione né alla votazione di punti all'ordine del giorno concernenti la persona di professori, ricercatori e tecnico-amministrativi. La stessa regola si applica, nell'ordine, ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo con riferimento a professori e ricercatori; ai ricercatori con riguardo ai professori; ai professori di seconda fascia con riguardo ai professori di prima fascia.

3. Tranne i casi in cui sia diversamente previsto dalla legge, dal presente Statuto o dal regolamento generale di Ateneo, l'adunanza degli organi collegiali è valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, dedotti gli assenti giustificati.

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, le adunanze del senato accademico sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, e quelle del consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti che contribuiscono alla valida costituzione del collegio.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che non sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nessuno può prendere parte alla discussione e al voto su questioni che lo riguardino personalmente.

6. Le adunanze degli organi dell'Ateneo non sono pubbliche. Quanto alla pubblicità degli atti si applicano le norme vigenti.

Art. 45

Norme per la designazione di titolari di organi individuali e membri di organi collegiali

1. Le designazioni e l'entrata in carica dei titolari degli organi individuali e dei membri degli organi collegiali dell'Ateneo sono disciplinate da apposite norme contenute nel regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle indicazioni contenute nei successivi commi e salvo quanto disposto nel presente Statuto.

2. Le votazioni per l'elezione dei presidi, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento e di istituto e dei coordinatori di area scientifico-disciplinare sono valide se ha preso parte alla votazione la maggioranza assoluta dell'elettorato attivo.

3. Sei mesi prima della scadenza del mandato dei presidi, dei presidenti dei consigli di corso di studio, dei direttori di dipartimento, dei direttori di istituto e dei coordinatori di area scientifico-disciplinare le relative elezioni sono indette dal decano di ciascun collegio. In caso di conclusione anticipata del mandato del titolare dell'ufficio le elezioni hanno luogo entro un mese dalla data di cessazione, salvo che non sia diversamente disposto.

4. Le designazioni elettive dei componenti degli organi collegiali previste dal presente Statuto avvengono a voto limitato. Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo, arrotondato all'intero superiore, dei nominativi da designare. Le elezioni per le rappresentanze negli organi collegiali, salvo quelle studentesche, sono valide se ha votato almeno un terzo degli aventi diritto. Salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3, gli organi collegiali sono validamente costitutiti anche se non sono stati designati i rappresentanti di una o più categorie di elettori perchè non è stato raggiunto il necessario numero di votanti.

5. Salvo che non sia diversamente disposto, i membri eletti decadono dall'ufficio se nel corso del mandato perdono la qualità in base alla quale furono eletti.

Art. 46

Decorrenza dei mandati, incompatibilità ed ineleggibilità per le cariche elettive

1. Non sono compatibili fra loro le cariche di componente del senato accademico e di componente del consiglio di amministrazione ad eccezione della carica di rettore; quest'ultima è incompatibile con le altre cariche elettive.

2. Non sono compatibili fra loro le cariche di preside di facoltà, di presidente di consiglio di corso di laurea e di direttore di dipartimento. Per le cariche di preside e presidente di consiglio di corso di laurea è fatto salvo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 14.

3. Per tutte le cariche elettive dell'Ateneo.salvo che non siano esplicitamente previste dallo Statuto norme diverse, non è ammessa l'eleggibilità per più di due mandati consecutivi. Per ciascuna carica, la rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo almeno pari alla durata di un intero mandato. Tali norme non si applicano ai direttori dei centri di ricerca.

4. Tutti i mandati elettivi degli organi individuali decorrono di norma dall'inizio dell'anno accademico successivo alle elezioni. Nei casi di vacanza anticipata, il titolare subentrante aggiunge al periodo del proprio mandato la frazione di anno accademico residua.

5. In caso di cessazione anticipata dalla carica di membro di un organo collegiale designato con procedura elettorale, il titolare subentrante completa il mandato del membro cessato. Tale periodo non deve essere computato ai fini di cui al comma 3.

Art. 47

Norme di tutela della libertà di ricerca e di insegnamento

1. L'Università assicura a tutti i professori di ruolo e fuori ruolo e ai ricercatori confermati l'effettivo esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, garantendo a ciascuno servizi e risorse essenziali.

2. Nel caso in cui il professore o il ricercatore non abbia optato per l'afferenza a un dipartimento o istituto, il senato accademico, sentito l'interessato, individua la struttura di riferimento ai soli fini amministrativi e contabili.

Art. 48

Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Al fine di sviluppare e organizzare in forme coordinate le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica, l'Università di Genova si dota di un sistema bibliotecario di Ateneo cui afferiscono le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università.

2. L'Università organizza il sistema bibliotecario di Ateneo attraverso la costituzione di una struttura di coordinamento e di più strutture operative periferiche

definite in forma di centro di servizi. Tale organizzazione è adottata con decreto rettorale previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 49
Sistema informatico e telematico di Ateneo

1. Al fine di garantire l'efficienza dei servizi necessari all'adempimento delle proprie finalità istituzionali, e di consentire adeguati collegamenti con altre università ed enti di ricerca italiani e stranieri, l'Università si dota di un sistema informatico e telematico di Ateneo.

2. L'Università organizza tale sistema attraverso la costituzione di una o più strutture operative, costituite da centri di servizio. Tale organizzazione viene adottata con decreto rettorale previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Art. 50
Comitato per il potenziamento delle attività sportive

1. Al fine di sovraintendere agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi e ai programmi di sviluppo delle relative attività l'Università istituisce, con decreto rettorale, un comitato composto da:

a) il rettore o un suo delegato con funzioni di presidente;

b) due membri designati dagli enti sportivi legalmente riconosciuti che organizzano l'attività sportiva degli studenti su base nazionale;

c) due studenti eletti secondo le modalità previste per l'elezione degli studenti nel consiglio di amministrazione;

d) il direttore amministrativo o un suo delegato anche con funzioni di segretario.

2. L'attuazione e la realizzazione dei programmi deliberati dal comitato e la gestione degli impianti sportivi universitari sono affidati mediante convenzioni agli enti sportivi universitari legalmente riconosciuti. Questi presentano ogni anno una relazione sull'attività svolta e sulla gestione delle risorse messe a disposizione dall'Ateneo.

Art. 51
Rapporti dell'Ateneo con il servizio sanitario

1 . Al fine di garantire le più opportune connessioni dei compiti didattici, di ricerca e di assistenza e per assicurare la preparazione degli studenti in medicina, nonché la specializzazione e l'aggiornamento permanente dei medici, l'Ateneo, ove non costituisca un policlinico, predispone apposite convenzioni e specifici strumenti operativi per la disciplina dei rapporti tra la facoltà di medicina e chirurgia e le amministrazioni nazionali, regionali e locali preposte al sistema sanitario. Analoghe convenzioni possono essere stipulate per altre facoltà interessate.

2. Alla facoltà di medicina e chirurgia competono l'elaborazione e approvazione dei programmi di partecipazione alle attività assistenziali dei professori di ruolo e dei ricercatori, la formulazione dei pareri sulle decisioni dell'Università che si riflettono sulla costituzione delle aziende ospedaliere, le proposte di convenzionamento delle proprie strutture attraverso protocolli di intesa con le regioni e gli altri enti coinvolti nel servizio sanitario nazionale, la proposta di definizione degli organici peculiari per le esigenze assistenziali e la formulazione delle proposte di equiparazione delle carriere del personale universitario interessato all'assistenza con quelle del personale dipendente dal servizio sanitario nazionale. In ogni caso l'Università assicura a tutti i professori di ruolo e ai ricercatori confermati l'effettivo esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, garantendo a tale scopo a ciascuno servizi e risorse essenziali.

3. I rapporti dell'Ateneo con il servizio sanitario nazionale sono organizzati attraverso la costituzione di una o più strutture operative, costituite da centri di servizio. Tale organizzazione viene adottata, su proposta della facoltà di medicina e chirurgia e di altre facoltà interessate, con decreto rettorale previa delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Capo II
Norme amministrative, finanziarie e contabili

Art. 52
Principi amministrativi generali

1. L'attività amministrativa, finanziaria e contabile è strumentale ai compiti scientifici e didattici dell'Ateneo, ed è volta a facilitare il raggiungimento dei relativi obiettivi.

2. I principi dell'autonomia finanziaria e di spesa e della conseguente responsabilità personale sono assunti a fondamento della gestione dell'Ateneo, per assicurare rapidità ed efficienza.

3. L'attività amministrativa, finanziaria e contabile è regolata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità redatto secondo le indicazioni generali contenute nel presente Statuto, nel rispetto dei principi dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici. Per quanto non espressamente indicato nello Statuto e nei

regolamenti, ciascuna struttura dotata di autonomia di spesa gestisce liberamente la propria attività finanziaria e contabile nel rispetto della normativa vigente.

Art. 53
Autonomia delle strutture

1. L'Ateneo ha una gestione finanziaria unitaria, articolata nell'ambito di centri ordinatori di spesa dotati di autonomia decisionale.

2. I centri ordinatori di spesa possono avere autonomia di spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ateneo, oppure avere autonomia finanziaria e in tal caso un proprio bilancio, che contribuisce al bilancio consolidato dell'Ateneo.

3. Hanno autonomia finanziaria i dipartimenti, i centri di ricerca, i centri interdipartimentali di servizio, i centri di servizi di Ateneo e i centri interuniversitari di ricerca e di servizio e altre strutture cui viene conferita l'autonomia finanziaria dal consiglio di amministrazione su parere conforme del senato accademico.

4. Hanno autonomia di spesa le facoltà, gli istituti è ogni altro centro ordinatore di spesa per il quale non sia espressamente prevista dal presente Statuto la possibilità di essere dotato di autonomia finanziaria.

5. L'Ateneo non può aggiungere ulteriori vincoli di destinazione, oltre quelli previsti dal soggetto erogatore, sui fondi percepiti con destinazione a uno o più centri di spesa. Qualora l'accettazione di fondi implichi oneri aggiuntivi per l'Ateneo, l'organo competente può sospendere l'accettazione dei fondi fino alla concordata definizione delle relative imputazioni di spesa all'Ateneo o alle strutture interessate.

6. Hanno autonomia amministrativa le strutture dotate di autonomia finanziaria o di spesa.

Art. 54
Bilanci preventivi e conti consuntivi

1. Il bilancio dell'Ateneo è redatto secondo le norme contenute nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità , in osservanza di quanto stabilito nel presente Statuto, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici purchè nel rispetto dei relativi principi. Tale bilancio può essere di cassa, o di competenza, oppure sia di cassa che di competenza, con entrate e spese classificate sia secondo le funzioni, sia secondo le categorie economiche. Il bilancio è annuale e deve essere predisposto secondo un'articolazione che ne consenta la lettura per aggregazione di centri ordinatori di spesa che collaborano alla predisposizione delle parti di competenza. Esso è accompagnato da una proiezione di bilancio pluriennale in termini di cassa come indicazione programmatica.

2. I centri ordinatori di spesa dotati di autonomia finanziaria hanno un proprio bilancio preventivo e un conto consuntivo autonomo, redatti in termini di cassa. Entrambi sono allegati rispettivamente al bilancio preventivo e al conto consuntivo dell'Ateneo, e sono accompagnati da una proiezione di bilancio poliennale come indicazione programmatica. Tali bilanci devono includere tutte le entrate e le spese che fanno capo al centro ordinatore di spesa. Al bilancio devono essere aggiunte le entrate e le uscite virtuali che fanno capo al centro ordinatore di spesa. I centri ordinatori di spesa dotati di autonomia finanziaria non possono contrarre mutui o anticipazioni passive.

3. I bilanci preventivi, devono includere anche una redazione per programmi, per consentire un corretta valutazione della congruità con le finalità didattiche, scientifiche e di servizio del centro ordinatore di spesa. I conti consuntivi costituiscono la documentazione contabile degli obiettivi raggiunti, da cui deve poter essere ricostruita la responsabilità delle decisioni, e devono includere anche una redazione per programmi. L'avanzo di gestione viene riportato nell'esercizio successivo.

4. Ai fini dell'efficienza e della trasparenza, anche i centri di spesa privi di autonomia finanziaria redigono un prospetto delle entrate e delle uscite afferenti al centro stesso, denominato prospetto di bilancio. Tali prospetti contribuiscono alla stesura del progetto di bilancio dell'Ateneo. I prospetti di bilancio sono predisposti dal responsabile del centro ordinatore di spesa e approvati dall'organo collegiale deliberante del centro ordinatore di spesa. Ai prospetti devono essere aggiunte le entrate e le uscite virtuali che fanno capo ai centri ordinatori di spesa.

5. Per l'Ateneo e per i centri ordinatori di spesa, i relativi bilanci o prospetti costituiscono un complesso unitario entro il quale ciascuna spesa può essere effettuata nei soli limiti della disponibilità di cassa, purchè sia precisamente documentata la certezza delle relative voci di entrata. La gestione di tesoreria è unitaria. Le disponibilità liquide acquisite con vincolo di destinazione possono essere utilizzate in via di anticipazione per fronteggiare temporanee esigenze di cassa senza pregiudizio alcuno al raggiungimento delle finalità per le quali sono state erogate, sotto la responsabilità dell'organo collegiale deliberante. Il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità fissa il limite per le spese oltre il quale è necessaria l'approvazione dell'organo collegiale deliberante del

centro ordinatore di spesa, che ne assume in solido la responsabilità.

6. I fondi destinati in modo ricorrente dall' Ateneo ai centri di spesa sono resi disponibili all'inizio di ciascun esercizio finanziario, nella misura determinata dal regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità compatibilmente con la disponibilità di cassa dell'Ateneo.

7. L'Ateneo redige un bilancio consolidato di Ateneo che costituisce uno strumento informativo a fini decisionali e programmatici. Il bilancio consolidato di Ateneo è redatto in termini di cassa ed è ottenuto consolidando il bilancio dell'Ateneo con i bilanci delle strutture dell'Ateneo dotate di autonomia finanziaria.

8. Il ricorso a prestiti da parte dell'Ateneo è consentito esclusivamente per esigenze specifiche e motivate di liquidità o di investimento. In quest'ultimo caso la spesa annuale per interessi non può superare il quindici percento delle entrate correnti, escluse le spese per il personale, ovvero altri limiti stabiliti dalla legge con specifico riferimento alle università

Art. 55
Valutazione e controllo di gestione

1. L'Ateneo istituisce un'apposita unità operativa di supporto al nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia. La struttura funzionale dell'unità operativa viene approvata dal senato accademico, su proposta del rettore, sentito il consiglio di amministrazione. Nello svolgimento dei propri compiti, essa si avvale della collaborazione di tutto il personale dell'Ateneo, per realizzare il più ampio scambio di informazioni, anche ai fini di suggerire una tempestiva diffusione delle innovazioni.

2. I controlli interni di legittimità sono effettuati secondo le modalità definite nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità , sia per gli uffici e i servizi centrali che per i centri di spesa, sotto la supervisione del collegio dei revisori dei conti dell'Ateneo.

Art. 56
Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali dell'Ateneo ed esplica una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo, nell'ambito delle indicazioni programmatiche ricevute dagli organi di governo dell'Ateneo. In particolare al direttore amministrativo compete:

a) la verifica e il controllo delle attività degli altri dirigenti e dei coordinatori generali dell' amministrazione centrale;

b) l'adozione degli atti di gestione del personale;

c) la stipula dei contratti e delle convenzioni dell'Ateneo, salvo quelli esplicitamente affidati al rettore, ai direttori di dipartimento o ad altri soggetti;

d) l'adozione dei provvedimenti di spesa, in attuazione delle delibere degli organi di governo per quanto di competenza;

e) ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti.

2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito ai dirigenti dell'Ateneo o di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato. L'incarico è conferito con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il senato accademico.

Art. 57
Funzioni dei dirigenti e dei coordinatori generali

1. I dirigenti e i coordinatori generali del ruolo speciale del personale tecnico, scientifico e delle biblioteche svolgono compiti di integrazione funzionale per le strutture dell'Ateneo operanti negli ambiti di loro competenza ed esercitano le attribuzioni loro conferite dalle norme vigenti;

2. Gli uffici di livello dirigenziale o di coordinamento generale che comportano l'esercizio di poteri e responsabilità di controllo e coordinamento di fondamentale interesse per l'Ateneo sono individuati con apposito provvedimento del rettore, rispettivamente:

- per la dirigenza in conformità al regolamento predisposto dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
- per le funzioni di coordinamento generale dell'amministrazione centrale, su proposta del direttore amministrativo sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;
- per le funzioni di coordinamento generale delle attività tecniche connesse con la ricerca e l'insegnamento, dal rettore con ratifica del senato accademico, sentiti il direttore amministrativo e il consiglio di amministrazione.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale o di coordinamento generale definiti al comma 2 sono conferiti con decreto del rettore, rispettivamente:

- per la dirigenza e per le funzioni di coordinamento generale dell'amministrazione

centrale, ai dirigenti o ai coordinatori generali in servizio presso l'Ateneo, su proposta del direttore amministrativo, sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione;

- per le funzioni di coordinamento generale delle attività tecniche connesse con la ricerca e l'insegnamento, ai coordinatori generali dell'area di competenza in servizio presso l'Ateneo, su proposta del rettore con ratifica del senato accademico, sentiti il direttore amministrativo e il consiglio di amministrazione.

In entrambi i casi si terrà conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente o funzionario, anche in relazione ai risultati raggiunti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale o equiparati. Gli incarichi sono a tempo determinato e possono essere rinnovati con la stessa procedura.

4. In assenza di dirigenti o coordinatori generali, spetta ai vicedirigenti o ai coordinatori del ruolo speciale l'assolvimento della funzione vicaria, secondo le leggi vigenti e le norme contenute nel regolamento generale di Ateneo.

5. I dirigenti e i coordinatori generali, nell'ambito dei propri compiti, operano in condizioni di autonomia e responsabilità nell'organizzazione del lavoro loro affidato, secondo quanto stabilito dall'art. 58 e in base alle procedure contenute nel regolamento generale di Ateneo.

6. Ai dirigenti e ai coordinatori generali di cui ai commi 2 e 3 è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Ateneo, determinata annualmente dal consiglio di amministrazione, secondo le procedure previste nel regolamento generale d'Ateneo, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai contratti collettivi di comparto.

Art. 58
Responsabilità dirigenziale

1. I dirigenti e i coordinatori generali di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 57 sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, in particolare per quanto attiene all'organizzazione del personale e dei mezzi operativi, alla continuità e tempestività nello svolgimento delle funzioni previste e al raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

2. L'inosservanza delle direttive generali o il risultato negativo della gestione comportano l'inizio di un procedimento che, previe controdeduzioni dell'interessato e sentiti il senato accademico e il consiglio di amministrazione, può concludersi con la revoca con decreto rettorale dall'incarico conferito ai sensi dell'art. 57 e l'assegnazione ad altri compiti dirigenziali o di coordinamento.

Art. 59
Accesso alle qualifiche dirigenziali

1. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami, o corso - concorso selettivo riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente. Nei casi previsti dalla legge la qualifica si può conseguire anche tramite concorso per titoli integrato da un colloquio. La natura e le modalità delle prove di esame e dei colloqui sono contenute nel regolamento generale di ateneo, attribuendo ruolo preponderante all'accertamento delle competenze ed attitudini specifiche richieste per la funzione.

2. Il concorso è bandito con delibera del senato accademico su proposta del rettore sentito il direttore amministrativo. Le norme per la formazione delle commissioni esaminatrici sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

3. Il concorso può essere bandito anche in accordo con altri Atenei: in tal caso sarà definita una adeguata concordanza dei programmi e delle prove con delibera del senato accademico. La composizione della commissione esaminatrice sarà anch'essa deliberata dal senato accademico, e dovrà comunque prevedere la presenza di almeno un membro del personale dell'Ateneo.

4. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili per quanto non direttamente e specificatamente disciplinato dalla legge.

TITOLO V
NORME COMUNI, FINALI E TRANSITORIE

Art. 60
Equiparazioni e definizioni normative

1. Nel presente Statuto, con la dizione "docenti" si intendono i professori di prima e seconda fascia, di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo a esaurimento facenti parte del personale dell'Ateneo.

2. Nel presente Statuto, ovunque siano usate le dizioni "ricercatori" o "ricercatori confermati" si intendono inclusi gli assistenti del ruolo a esaurimento.

3. Le cariche elettive riservate "di norma" ai professori di prima fascia possono essere ricoperte da professori di seconda fascia solo in caso di mancanza, ineleggibilità o altro motivato impedimento dei professori di prima fascia.

Art. 61
Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

2. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non siano subordinate all'adozione di apposite norme regolamentari, salvo quanto disposto nei successivi articoli di questo titolo.

3. Per garantire l'ordinaria amministrazione dell'Ateneo, fino alla progressiva attuazione delle norme transitorie che li riguardano, gli attuali organi di Ateneo e le strutture ed articolazioni interne dell'Università mantengono la loro composizione e le relative funzioni. Rimangono altresì in vigore fino alla data di scadenza le convenzioni a qualsiasi titolo stipulate dall'Ateneo.

4. Il consiglio di amministrazione, entro un anno dall'insediamento del senato accademico di cui all'art. 2, gli riferisce circa i tempi e i modi per l'applicazione di quanto disposto dall'art. 54.

Art. 62
Riconoscimento di strutture esistenti

1. I dipartimenti e gli istituti costituiti all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, elencati rispettivamente in tabella C ed D, sono riconosciuti come strutture dell'Ateneo e devono conformarsi a quanto stabilito nel titolo II.

2. I centri interdipartimentali e i centri interdipartimentali di servizio esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto, elencati in tabella E, devono, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, riformulare una proposta costitutiva secondo le disposizioni di cui agli articoli 27, 28 e 29 del presente Statuto. Tali centri possono continuare a far capo ad un istituto per l'espletamento delle pratiche amministrative.

Art. 63
Mandati elettivi degli organi individuali

1. Per garantire continuità e regolarità di svolgimento alle attività dell'Ateneo, il rettore, i membri del consiglio di amministrazione, i presidi di facoltà, i direttori di dipartimento e di istituto, i presidenti di consiglio di corso di laurea e diploma, i direttori di scuola di specializzazione e di scuola diretta a fini speciali completano i mandati previsti al momento delle elezioni.

Art. 64
Elezione del senato accademico

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento generale di ateneo le elezioni del senato accademico si svolgono con le seguenti modalità:

a) il rettore assegna ciascun avente diritto ai collegi elettorali di cui al comma 5 dell' art. 2 e verifica che siano state integrate le rappresentanze di facoltà, degli studenti, secondo quanto previsto dall'art. 65;

b) qualora entro due mesi dall'entrata in vigore dello Statuto non fossero pervenuti tutti i risultati delle elezioni integrative di cui al punto a), il rettore procede ugualmente alla convocazione delle elezioni del senato accademico, utilizzando le rappresentanze preesistenti;

c) dopo due mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il rettore indice le elezioni delle componenti elettive del senato accademico, fissando altresì la sede e la struttura dei seggi elettorali;

d) le elezioni hanno luogo entro quattro mesi dall'entrata in vigore dello statuto;

e) il rettore proclama i risultati delle elezioni e nomina con proprio decreto i nuovi componenti del senato entro quindici giorni dalla data delle elezioni.

Art. 65
Elezione delle rappresentanze negli organi collegiali

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo le elezioni delle rappresentanze negli organi collegiali si svolgono con le seguenti modalità:

a) ove necessario, il decano dell'organo stesso o, in mancanza, della facoltà, entro due mesi dall'entrata in vigore dello Statuto e a ogni eventuale scadenza del mandato delle rappresentanze del collegio, convoca il corpo elettorale fissando la data delle elezioni, la sede e la struttura dei seggi elettorali, l'entità delle rappresentanze in applicazione delle norme statutarie, e ne dà comunicazione al rettore;

b) il rettore provvede a verificare gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo e autorizza lo svolgimento delle elezioni.

2. Le norme di cui al comma 1 valgono in particolare per i seguenti organi collegiali o loro emanazioni: i consigli di facoltà, le commissioni paritetiche di facoltà per la didattica e il diritto allo studio, i consigli di corso di studio, i consigli di dipartimento, i consigli di istituto.

3. Per le rappresentanze degli studenti nei consigli di facoltà e di corso di studio, qualora le nuove rappresentanze siano superiori a quelle esistenti, vengono indette elezioni suppletive.

Art. 66
Istituzione di nuovi dipartimenti

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento generale di Ateneo l'istituzione di nuovi dipartimenti avviene secondo le seguenti modalità:

a) i docenti interessati presentano al rettore la domanda di costituzione di un dipartimento; alla domanda sono allegati la documentazione atta a evidenziare la consistenza scientifica della proposta e il parere delle facoltà di appartenenza dei docenti firmatari della domanda stessa;

b) il rettore trasmette al senato accademico la domanda perchè sia esaminata;

c) il senato accademico istituisce una commissione istruttoria che formula un parere di legittimità, e di merito sulla consistenza scientifica della proposta;

d) la domanda corredata del parere della commissione del senato viene trasmessa al consiglio di amministrazione che a sua volta formula un parere;

e) il senato accademico, udita la relazione della commissione istruttoria e il parere del consiglio di amministrazione, delibera, a maggioranza assoluta, di approvare o respingere la domanda; nel caso che la domanda sia respinta la motivazione scritta del provvedimento è trasmessa ai proponenti;

f) il rettore entro trenta giorni dall'approvazione della domanda da parte del senato accademico provvede all'emanazione del decreto istitutivo.

Art. 67
Norme transitorie per i dipartimenti e gli istituti

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto gli istituti che non abbiano almeno sei afferenti, di cui almeno quattro professori di ruolo, devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, che possono cambiare la propria denominazione. Entro lo stesso termine di tempo gli istituti a gestione accentrata devono trasformarsi in strutture con autonomia di spesa. Entro lo stesso termine i dipartimenti con numero di afferenti inferiore a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 20 devono confluire in altre strutture della stessa area culturale, le quali possono cambiare la propria denominazione.

2. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il senato accademico, valutata la situazione generale didattica e scientifica dell'Ateneo, esaminate le relazioni del nucleo di Ateneo per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia, definisce le modalità e i tempi della possibile confluenza degli istituti in strutture dipartimentali.

Art. 68
Stesura dei regolamenti dell'Ateneo

1. Entro un anno dall'insediamento del senato accademico, nella composizione definita dal presente Statuto, sono redatti e approvati i regolamenti di Ateneo di cui ai punti a), b), c), d) del comma 1 dell'art. 37.

2. Entro un anno dall'insediamento del consiglio di amministrazione, nella composizione definita dal presente Statuto, è redatto e approvato il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le strutture dotate di autonomia regolamentare devono sottoporre i propri regolamenti interni al senato accademico che delibera entro i tre mesi successivi.

4. Qualora risultasse necessario procedere a elezioni o altri adempimenti non regolamentati dalla norme del presente titolo, in assenza di norme regolamentari di attuazione del presente Statuto, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, definisce le norme transitorie da adottare.

Art. 69
Revisione dello Statuto

1. Salvo quanto previsto dal secondo comma, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, adotta le modifiche statutarie a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le modifiche riguardanti gli articoli 1, 2, 3, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23 e il presente articolo sono adottate dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, con due successive deliberazioni, ad intervallo non inferiore a trenta giorni, assunte dalla maggioranza dei suoi componenti.

TABELLA *A*

AREE SCIENTIFICO-DISCIPLINARI COSTITUENTI CIASCUN COLLEGIO ELETTORALE (IN BASE ALLE AREE DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER LE COMMISSIONI 40% E 60% ATTIVATE PRESSO L'ATENEO).

Collegi elettorali	Aree scientifico-disciplinari
Biologico-medico	Scienze biologiche
	Scienze mediche e veterinarie applicate
Economico-giuridico-politico	Scienze economiche e statistiche
	Scienze giuridiche
	Scienze politiche e sociali
Scientifico	Scienze matematiche
	Scienze fisiche
	Scienze chimiche
	Scienze della terra
Tecnologico	Ingegneria civile e architettura
	Ingegneria industriale
Umanistico	Scienze dell'antichità, filologiche-letterarie e storico-artistiche
	Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche

TABELLA *B*

ELENCO DELLE FACOLTÀ ATTIVATE PRESSO L'ATENEO

Facoltà di architettura

Facoltà di economia

Facoltà di farmacia

Facoltà di giurisprudenza

Facoltà di ingegneria

Facoltà di lettere e filosofia

Facoltà di lingue e letterature straniere

Facoltà di magistero

Facoltà di medicina e chirurgia

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

Facoltà di scienze politiche

TABELLA *C*

ELENCO DEI DIPARTIMENTI DELL'ATENEO

DIPARTIMENTI

Dipartimento di archeologia e filologia classica e loro tradizioni in epoca cristiana medievale e umanistica Francesco Della Corte

Dipartimento di filosofia

Dipartimento di fisica

Dipartimento di informatica e scienze dell'informazione

Dipartimento di informatica, sistemistica e telematica

Dipartimento di ingegneria biofisica ed elettronica

Dipartimento di ingegneria elettrica

Dipartimento di ingegneria navale e tecnologie marine

Dipartimento di lingue e letterature straniere moderne

Dipartimento di matematica

Dipartimento di medicina interna

Dipartimento di scienza dei processi conoscitivi, del comportamento e della comunicazione

Dipartimento di scienze della terra

Dipartimento di scienze endocrinologiche e metaboliche

Dipartimento di scienze glottoetnologiche

Dipartimento di scienze motorie

Dipartimento di storia moderna e contemporanea

Dipartimento di studi sulla storia del pensiero europeo Michele Federico Sciacca

Dipartimento di tecnica ed economia delle aziende

Dipartimento di termoenergetica e condizionamento ambientale

TABELLA *D*

ELENCO DEGLI ISTITUTI DELL'ATENEO

Istituto di costruzioni

Istituto di discipline scientiche e tecniche

Istituto di progettazione architettonica

Istituto di rappresentazione architettonica

Istituto di storia dell'architettura

Istituto di tecnologia dell'architettura e dell'ambiente

Istituto di urbanistica

Istituto di economia

Istituto di finanza

Istituto di geografia economica e trasporti

Istituto di lingue estere

Istituto di matematica finanziaria

Istituto di merceologia

Istituto di politica economica

Istituto di statistica

Istituto di storia economica

Istituto di studi giuridici

Istituto di analisi e tecnologie farmaceutiche e alimentari

Istituto di farmacologia e farmacognosia

Istituto di scienze farmaceutiche

Istituto di diritto amministrativo

Istituto di diritto commerciale e dell'economia

Istituto di diritto costituzionale

Istituto di diritto ecclesiastico e canonico

Istituto di diritto e procedura penale

Istituto di diritto internazionale e della navigazione
Istituto di diritto privato
Istituto di diritto processuale civile
Istituto di diritto romano
Istituto di filosofia e sociologia del diritto
Istituto di scienze economiche e finanziarie
Istituto di storia del diritto

Istituto di architettura e tecnica urbanistica
Istituto di chimica
Istituto di fisica
Istituto di idraulica
Istituto di macchine e sistemi energetici
Istituto di meccanica applicata alle macchine
Istituto di scienza delle costruzioni
Istituto di scienze e tecnologie dell'ingegneria chimica
Istituto di tecnologie e impianti meccanici
Istituto di trasporti
Istituto matematico di ingegneria

Istituto di antropologia fisica
Istituto di filologia romanza ed ispanistica
Istituto di geografia
Istituto di letteratura italiana
Istituto di scienze archeologiche e storia dell'arte antica
Istituto di storia antica e scienze ausiliarie
Istituto di storia dell'arte medievale e moderna
Istituto di storia del medioevo e dell'espansione europea

Istituto di civiltà classica, cristiana e medievale
Istituto di lingua e letteratura italiana
Istituto di lingue e letterature straniere
Istituto di scienze geografiche
Istituto di scienze storiche

Istituto di anatomia chirurgica
Istituto di anatomia patologica
Istituto di anatomia umana
Istituto di anestesiologia e rianimazione
Istituto di biofisica medica
Istituto di biologia e genetica
Istituto di chimica biologica
Istituto di clinica chirurgica generale
Istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica ricostruttiva
Istituto di clinica delle malattie nervose e mentali
Istituto di clinica neurochirurgica
Istituto di clinica oculistica
Istituto di clinica odontoiatrica
Istituto di clinica otorinolaringoiatrica
Istituto di clinica pediatrica
Istituto di clinica psichiatrica
Istituto di clinica urologica
Istituto di criminologia e psichiatria forense
Istituto di dermatologia
Istituto di farmacologia
Istituto di fisiologia umana
Istituto di ginecologia ed ostetricia
Istituto di igiene e medicina preventiva
Istituto di istologia ed embriologia generale
Istituto di medicina del lavoro
Istituto di medicina legale e delle assicurazioni
Istituto di microbiologia
Istituto di oncologia clinica e sperimentale
Istituto di patologia generale
Istituto di patologia speciale chirurgica
Istituto di psicologia
Istituto di puericultura e medicina neonatale
Istituto di radiologia
Istituto di statistica medica e biometria
Istituto policattedra di medicina e chirurgia broncopolmonare

Istituto di anatomia comparata
Istituto di botanica
Istituto di chimica fisica
Istituto di chimica generale
Istituto di chimica industriale
Istituto di chimica organica
Istituto di fisiologia generale
Istituto di scienze ambientali marine
Istituto di zoologia

Istituto di lingue straniere
Istituto di scienza politica
Istituto di studi economici
Istituto di studi giuridici
Istituto di studi storico-politici

TABELLA *E*

ELENCO DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI E DEI CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI SERVIZIO DELL'ATENEO.

CENTRI DI RICERCA INTERDIPARTIMENTALI
(art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382)

Centro interdipartimentale di ingegneria dei materiali
Centro interdipartimentale di ricerca per la Paideia europea
Centro interdipartimentale di ricerca per le applicazioni medico-chirurgiche complementari e regionali
Centro interdipartimentale di ricerca sul Morbo di Hansen e la dermatologia tropicale
Centro interdipartimentale di studi geografici colombiani
Centro interdipartimentale di tecnologie biomediche e biofisicochimiche
Centro interdipartimentale per la ricerca didattica

CENTRI DI SERVIZI INTERDIPARTIMENTALI
(art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382)

Centro interdipartimentale di servizi informatici

94A8356

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 19 dicembre 1994, n. 25.

Decreto interministeriale 26 marzo 1994 di attuazione del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, concernente la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di materiali ad alto ed a basso rischio da inviare presso impianti di trattamento e di trasformazione.

Ai signori presidenti delle giunte regionali a statuto ordinario e a statuto speciale - Loro sedi

Ai signori presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano - Loro sedi

Ai signori prefetti - Loro sedi

Al Ministero dell'ambiente - ROMA

Al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - ROMA

Al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - ROMA

All'Istituto superiore di sanità - ROMA

Ai commissari di Governo presso le regioni - Loro sedi

Ai signori assessori alla sanità delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale - Loro sedi

Ai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali - Loro sedi

Ai presidi delle facoltà di medicina veterinaria - Loro sedi

FNOVI - Via del Tritone, 125 - 00187 ROMA

SIVEMP - Via Nizza, 11 - 00187 ROMA

All'Associazione nazionale produttori grassi e proteine animali «Assograssi» - Viale Milano Fiori strada, 7, palazzo S - 20089 ROZZANO (Milano)

All'Associazioni nazionali conservieri ittici e delle tonnare - Via Baldo degli Ubaldi, 43/B - 00167 ROMA

All'Unione nazionale commercio pelli grezze - Via Milano Fiori strada, 7, palazzo R/C2 - 20089 ROZZANO (Milano)

Alla ASSICA - Via XXIV Maggio, 46 - 00187 ROMA

Alla ASSALZOO - Via Lovanio, 6 - 00198 ROMA

All'Associazione italiana operatori pelli grezze - Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA

All'Unione nazionale dell'avicoltura - Via Vibio Mariano, 58 - 00189 ROMA

Alla Federfarma - Via Emanuele Filiberto n. 190 - 00185 ROMA

Alla A.I.A. - Via Tomassetti, 9 - 00161 ROMA

Alla C.I.M. - Via Aureliana, 25 - 00187 ROMA

Alla Confederazione coltivatori diretti - Via XXIV Maggio - 00187 ROMA

Alla Confcoltivatori - Via Fortuny, 39 - 00196 ROMA

Alla Confagricoltura - Via Vittorio Emanuele, 101 - 00186 ROMA

Il decreto interministeriale 26 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 1994, emanato in applicazione all'art. 8 del decreto legislativo n. 508 del 14 dicembre 1992, disciplina la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio temporaneo di rifiuti di origine animale ovvero delle carcasse o parti di animali, pezzi, o prodotti di origine animale, nonché prodotti ittici, giudicati non idonei al consumo umano diretto, a norma delle leggi vigenti, esclusi «i rifiuti di cucina e dei pasti» così come indicato al punto 1 dell'art. 1 del citato decreto legislativo n. 508/1992.

Il termine rifiuti non deve trarre in inganno circa l'applicabilità ai medesimi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982; infatti il decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, esclude dal suo campo di applicazione i residui di origine animale destinati al riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere igienico-sanitario, alimentare e mangimistico.

Si ricorda, in via preliminare, che il decreto legislativo n. 508/1992 distingue due tipi di rifiuti di origine animale: quelli «ad alto rischio» e quelli «a basso rischio», così come definiti rispettivamente all'art. 3 ed all'art. 5 del medesimo decreto.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che il citato decreto legislativo n. 508/1992 disciplina le modalità di trattamento dei cosiddetti rifiuti di origine animale presso impianti riconosciuti fermo restando che l'autorità sanitaria locale può deciderne l'incenerimento o il sotterramento qualora sussistano le condizioni indicate nell'art. 3, comma 3, punti *a), b), c), d), e)*, nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del medesimo articolo.

In tali circostanze il materiale deve essere trasportato ugualmente tramite automezzi autorizzati e scortato da regolare documentazione salvo che il sotterramento o l'incenerimento venga effettuato sul luogo di produzione.

Occorre sottolineare in proposito che la possibilità di ricorrere all'incenerimento o al sotterramento di rifiuti di origine animale, così come previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto legislativo più volte citato, è ammessa soltanto in particolari circostanze e non può diventare un sistema per eludere il dispositivo della norma.

In particolare, per poter autorizzare il sotterramento o l'incenerimento di rifiuti animali sul posto, occorre che si verifichino una o più condizioni elencate dal decreto legislativo n. 508/1992:

pericolo di propagazione di malattie trasmissibili agli animali o all'uomo durante il trasporto degli animali infetti o sospetti infetti;

sospetto che negli animali o loro spoglie siano presenti residui resistenti al trattamento termico che possono costituire un pericolo se utilizzate per l'alimentazione degli animali;

impossibilità di provvedere allo smaltimento in impianti di traformazione di materiali ad alto rischio;

difficoltà di accesso al luogo ove si trovano i rifiuti da trattare;

quantità e distanza che non giustificano la raccolta del rifiuto (piccole quantità e distanze notevoli).

L'invio di animali morti o di materiali di origine animale consegnati agli istituti zooprofilattici sperimentali, alle università e ad altri istituti di ricerca per accertamenti diagnostici può essere effettuato anche mediante veicoli o contenitori non autorizzati, a condizione che il materiale sia scortato da lettera di accompagnamento/richiesta a firma del veterinario dell'azienda o della U.S.L.

Caratteristiche degli automezzi e dei contenitori.

Le caratteristiche degli automezzi e/o cassoni scarrabili o altro idoneo mezzo (container), sono indicate nel citato decreto legislativo n. 508/1992 nell'allegato I, sia per quanto riguarda i materiali ad alto che a basso rischio.

In applicazione delle suddette norme il decreto ministeriale 26 marzo 1994 disciplina in particolare il trasporto di materiale ad alto e basso rischio mediante automezzi aventi le seguenti caratteristiche:

Alto rischio:

a) a perfetta tenuta stagna, anche relativamente al dispositivo di chiusura ermetica della superficie di carico (portelloni posteriori, ecc.) al fine di evitare ogni possibile rischio di diffusione di malattie infettive;

b) costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile;

c) adeguatamente coperti da una struttura atta ad evitare dispersione di materiale durante il trasporto.

Basso rischio:

a) costruiti in materiale resistente, impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile in modo da non consentire la fuoriuscita di liquami;

b) adeguatamente coperti (chiusura non necessariamente rigida purché atta ad evitare qualsiasi dispersione di materiale durante il trasporto) in quanto non abilitati al trasporto dei materiali di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 508/1992;

c) le stesse caratteristiche valgono per il materiale classificato a basso rischio proveniente dalle concerie, nonché il materiale proveniente da impianti riconosciuti per la produzione di carni destinate al consumo umano i cui sottoprodotti e prodotti siano destinati alla produzione di alimenti per animali familiari e prodotti tecnici;

d) per quanto concerne la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di organi, ghiandole e tessuti destinati ad impianti per la produzione di prodotti farmaceutici di cui al decreto legislativo n. 508/1992, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto ministeriale 1° febbraio 1939 e le norme di cui all'allegato I, cap. 10, della direttiva n. 92/118/CEE del 17 dicembre 1992.

Autorizzazione degli automezzi e dei contenitori.

L'autorizzazione degli automezzi, ovvero dei contenitori, è rilasciata direttamente dal servizio veterinario della unità sanitaria locale competente, salvo che non sia diversamente previsto da specifiche leggi regionali. La U.S.L. competente è quella del comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una società, la U.S.L. competente è quella del comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione o del deposito temporaneo, competente al rilascio dell'autorizzazione è la U.S.L. del comune in cui i suddetti sono ubicati.

Il contenitore autorizzato, se provvisto di chiusura ermetica, può essere trasportato su qualsiasi tipo di automezzo, ancorché non autorizzato compresi vettori nazionali ed internazionali, escludendo tuttavia quelli destinati al trasporto di animali vivi ed alimenti.

Si precisa, che come già indicato nella circolare n. 22 del 24 maggio 1993, le disposizioni del decreto ministeriale 26 marzo 1994 non si applicano alle pelli fresche o sottoposte a salatura destinate alla industria conciaria essendo questo settore regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954.

Nel caso in cui su automezzo o cassone scarrabile autorizzato al trasporto di rifiuti animali a basso rischio vengano trasportate anche pelli fresche, queste dovranno essere tenute separate dagli altri rifiuti di origine animale.

I prodotti a base di carne, lattiero-caseari, o di pesce non destinati al consumo umano possono essere trasportati sfusi come indicato nel punto 4 dell'allegato I del decreto legislativo n. 508/1992, purché sui contenitori, imballaggi, e cartoni vengano riportate su un'etichetta le informazioni relative all'origine, al nome ed al tipo di rifiuto di origine animale nonché la frase «Non destinato al consumo umano».

I servizi competenti delle U.S.L. disporranno se detti prodotti saranno destinati ad un impianto di trasformazione o alla loro distruzione.

Trasporto dei materiali da utilizzarsi in deroga ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992.

I materiali ad alto e basso rischio destinati ad essere utilizzati per scopi scientifici, per l'alimentazione di animali dei giardini zoologici e dei circhi, degli animali da pelliccia, di cani delle mute di equipaggi riconosciuti o di vermi allevati a scopo di pesca, autorizzati ai sensi del disposto di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992 devono essere trasportati conformemente alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 26 marzo 1994 osservando le indicazioni della presente circolare.

Documento di trasporto.

Il documento di trasporto deve essere conforme al modello allegato *A* del decreto ministeriale 26 marzo 1994.

Il decreto nulla innova per quanto concerne il regolamento di polizia veterinaria e, in particolare, la denuncia dei casi di morte degli animali di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320. Pertanto, nel caso di animali morti per malattie infettive e diffusive o per qualunque caso di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comunque già accertata, il trasporto dovrà essere eseguito osservando rigorosamente le indicazioni dell'art. 8 del decreto 26 marzo 1994.

Per eliminare dubbi interpretativi sono opportuni i seguenti chiarimenti:

speditore è il produttore primario;

trasportatore è il soggetto che effettua la raccolta ed il trasporto;

destinatario è il soggetto a cui viene conferito il rifiuto, quindi l'azienda trasformatrice ed eventualmente un proprio deposito temporaneo, oppure il soggetto che effettua unicamente l'operazione di trasporto e stoccaggio, nonché titolare di concessione di cui al disposto dell'art. 7 del decreto legislativo n. 508/1992.

Il documento di trasporto dovrà essere compilato dal trasportatore; qualora in sostituzione del documento di trasporto sia utilizzata la bolla di accompagnamento dei beni viaggianti (bolla X/AB, decreto del Presidente della Repubblica n. 627/1978) integrata di tutti i dati richiesti dal decreto ministeriale 26 marzo 1994, questa dovrà essere compilata dal produttore.

Registri.

Il registro di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 26 marzo 1994, la cui tenuta compete unicamente all'azienda trasformatrice ed al deposito temporaneo, può essere sostituito dal registro di cui all'art. 5 qualora su quest'ultimo vengano anche indicati gli estremi della partita da trasformare nonché la data di avvenuta trasformazione.

Tale registro, rilegato e numerato pagina per pagina, dovrà essere vidimato sulla prima e sull'ultima pagina da parte del servizio veterinario della U.S.L. di competenza.

La tenuta del suddetto registro, se computerizzata, dovrà avvenire su modulo continuo e la prima ed ultima pagina dovranno essere vidimate dal servizio veterinario della U.S.L. di competenza. La stampa dovrà avvenire ogni novanta giorni.

Lavaggio e disinfezione.

Ai sensi dell'art. 5 gli automezzi addetti alla raccolta ed al trasporto dei rifiuti di origine animale devono essere sottoposti, dopo ogni scarico, ad accurato lavaggio ed a radicale disinfezione.

Le operazioni di avvenuto lavaggio e disinfezione devono risultare dalla dichiarazione sottoscritta dal gestore dell'impianto o da un suo rappresentante. Tale dichiarazione dovrà essere annotata sia sul registro di carico e scarico, sia sulla copia del documento di trasporto da consegnare al trasportatore.

Non sarà necessaria la dichiarazione sul documento di trasporto se a comprovare l'avvenuto lavaggio e disinfezione viene rilasciata al trasportatore, dopo ogni operazione di lavaggio e disinfezione, una dichiarazione con la scritta «lavato e disinfettato» datata e firmata dal gestore dell'impianto o da un suo rappresentante.

Copia della dichiarazione di avvenuto lavaggio e disinfezione dell'automezzo o del contenitore autorizzato deve essere conservata dal trasportatore ed esibita a richiesta dell'autorità.

Si richiama l'attenzione sulle disposizioni contenute negli articoli 63 e 64 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

Deposito temporaneo.

Relativamente al deposito temporaneo, appare utile precisare quanto segue:

1) il deposito temporaneo deve essere una struttura adeguatamente separata dalla pubblica via e provvista almeno di uno spogliatoio e servizi igienici per il personale, di un'area attrezzata per il lavaggio e la

disinfezione degli automezzi, di una zona coperta per la ricezione e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti di origine animale, di un locale per la salatura e stoccaggio delle pelli, se nello stesso deposito verrà anche effettuata tale attività; qualora i rifiuti non vengano asportati quotidianamente dal deposito deve essere presente anche un locale refrigerato.

Il deposito deve essere dotato di un sistema di eliminazione delle acque luride conformemente ai requisiti igienico-sanitari vigenti.

Nei depositi temporanei ad alto rischio non possono essere effettuate operazioni di disossamento, macinazione e confezionamento. Tali operazioni possono essere effettuate unicamente nei depositi temporanei a basso rischio purché in possesso di appositi locali idonei, e forniti delle necessarie attrezzature.

I depòsiti temporanei devono essere autorizzati da parte del sindaco ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 320/1954 e devono essere funzionalmente collegati ad uno o più stabilimenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo n. 508/1992, in conformità all'art. 6 del decreto del 26 marzo 1994.

I depositi temporanei possono essere gestiti direttamente dall'azienda trasformatrice: in questo caso il collegamento funzionale è diretto ed esplicito; i documenti di trasporto riporteranno come destinatario l'azienda trasformatrice alla quale competerà l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico.

I depositi temporanei possono anche essere gestiti da commercianti o soggetti che effettuano unicamente operazioni di trasporto e stoccaggio di residui animali che vengono poi ceduti ad uno o più stabilimenti di trasformazione; in tal caso deve sussistere un collegamento funzionale con l'impianto di trasformazione, documentato con apposita convenzione.

Deve, infatti, risultare chiaramente identificabile lo stabilimento destinatario dei rifiuti: pertanto il gestore del deposito viene considerato «produttore primario» ai fini della stesura del documento di trasporto relativo ad ogni singola consegna allo stabilimento di trasformazione; il gestore del deposito viene, peraltro, considerato «destinatario» ai fini della stesura del documento di trasporto relativo al ritiro effettuato in fase di raccolta. Avrà l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nel quale dovrà registrare in modo cronologico gli estremi del documento di trasporto emesso al ritiro (carico) e dei documenti emessi alla consegna (scarico).

Ovviamente non devono essere considerati «depositi temporanei» i locali attigui a strutture ove vengano tenuti e/o allevati animali ed a stabilimenti di lavorazione di prodotti di origine animale, macelli, laboratori di sezionamento carni, laboratori di macelleria, utilizzati per lo stoccaggio temporaneo di residui di origine animale prodotti dai medesimi.

Il trasporto in casi isolati di carcasse o rifiuti di origine animale da parte di allevatori ai depositi temporanei può essere effettuato anche mediante veicoli o contenitori non autorizzati a tale scopo, a condizione che non ricorrano gli obblighi stabiliti dall'art. 8 del decreto ministeriale 26 marzo 1994 e che, le spoglie e gli avanzi animali siano scortati da certificazione rilasciata dal veterinario di azienda o della U.S.L. di competenza;

2) la struttura può essere autorizzata per l'introduzione di materiale a basso rischio, comportando così il collegamento funzionale con stabilimenti riconosciuti a basso o ad alto rischio, oppure può essere autorizzata per l'introduzione di materiale ad alto rischio a cui può afferire anche materiale a basso rischio, ferma restando l'obbligatorietà al collegamento funzionale esclusivamente con stabilimenti ad alto rischio, tramite automezzi autorizzati ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 26 marzo 1994.

Resta comunque inteso che i rifiuti di cui al primo comma dell'art. 8 del decreto 26 marzo 1994 possono essere destinati solamente ad uno stabilimento di trasformazione ad alto rischio riconosciuto dal Ministero della sanità, senza transitare in alcun deposito temporaneo.

Dichiarazione di avvenuto trattamento.

Si precisa, inoltre, come la «dichiarazione annuale» prescritta dal decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1993 concernente i cicli alternativi di trattamento termico deve essere redatta in conformità a quanto indicato nell'allegato 2, dall'azienda trasformatrice o dal soggetto che effettua solamente operazioni di trasporto e stoccaggio di residui per il successivo conferimento all'azienda trasformatrice ed in questo caso in relazione alle dichiarazioni annuali rilasciate alle stesse da queste ultime.

La dichiarazione di avvenuto trattamento dovrà essere inviata alla ditta speditrice (produttore primario del rifiuto) entro il 30 aprile dell'anno solare successivo a quello dell'avvenuto ritiro: una copia dovrà essere trasmessa al servizio veterinario della U.S.L. dove è ubicato lo stabilimento di trasformazione o del deposito temporaneo se gestito da persona fisica o giuridica diversa dall'azienda trasformatrice.

Si pregano gli uffici, enti, associazioni ed operatori in indirizzo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni di cui alla presente circolare.

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
NISTICÒ

Registrata alla Corte dei conti il 14 dicembre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 345

94A8357

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 3 gennaio 1995

Dollaro USA	1624,07
ECU	1984,61
Marco tedesco	1042,54
Franco francese	302,46
Lira sterlina	2536,31
Fiorino olandese	930,86
Franco belga	50,724
Peseta spagnola	12,290
Corona danese	265,44
Lira irlandese	2509,68
Dracma greca	6,725
Escudo portoghese	10,156
Dollaro canadese	1162,13
Yen giapponese	16,216
Franco svizzero	1234,56
Scellino austriaco	148,18
Corona norvegese	238,92
Corona svedese	217,49
Marco finlandese	340,90
Dollaro australiano	1249,72

95A0037

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Revisioni e certificazioni Revicert S.p.a.», in Torino.

Con decreto interministeriale 20 dicembre 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 12 novembre 1975, alla società «Revisione e certificazioni Revicert S.p.a., con sede legale in Torino, è stata revocata per rinuncia della stessa da parte della società, a seguito di scioglimento anticipato e messa in liquidazione.

94A8387

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantieri siderurgici, con sede in Taranto e unità di Taranto, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Breda fucine meridionali, con sede in Bari e unità di Bari, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° giugno 1994 al 31 maggio 1995.

La proroga di cui sopra non opera per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:

1) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994, della ditta S.p.a. I cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unità di Sondrio.

Parere comitato tecnico: seduta del 13 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 19 aprile 1993 con effetto dal 20 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. I cotoni di Sondrio, con sede in Sondrio e unità di Sondrio, per il periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1993 con decorrenza 20 ottobre 1993;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 settembre 1994, della ditta S.p.a. Salga, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara).

Parere comitato tecnico: seduta del 28 marzo 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 26 aprile aprile 1994 con effetto dal 6 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Salga, con sede in Trecate (Novara) e unità di Trecate (Novara), per il periodo dal 20 maggio 1994 al 5 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 maggio 1994 con decorrenza 6 marzo 1994;

Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dall'8 novembre 1993 al 7 novembre 1994, della ditta S.p.a. Fimit, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 12 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del

26 aprile 1994 con effetto dall'8 novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fimit, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dall'8 maggio 1994 al 7 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 giugno 1994 con decorrenza 8 maggio 1994.

4) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Conner Peripherals Europe, con sede in Pont S. Martin (Aosta) e unità di Pont S. Martin (Aosta).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 giugno 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Conner Peripherals Europe, con sede in Pont S. Martin (Aosta) e unità di Pont S. Martin (Aosta), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Beinasco (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 7 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 28 luglio 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine metallurgiche G. Cornaglia, con sede in Beinasco (Torino) e unità di Beinasco (Torino), per il periodo dal 3 luglio 1994 al 2 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1994 con decorrenza 3 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1995, della ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Brescia e Segrate (Milano).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 ottobre 1993 al 18 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 19 ottobre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 19 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. A. Petit Pierre, con sede in Brescia e unità di Brescia e Segrate (Milano), per il periodo dal 19 aprile 1994 al 18 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 aprile 1994 con decorrenza 19 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 14 marzo 1994 al 13 marzo 1995, della ditta S.p.a. Perlini International, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unità di Gabellara (Vicenza) e S. Bonifacio (Verona).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Perlini International, con sede in S. Bonifacio (Verona) e unità di Galbellara (Vicenza) e S. Bonifacio (Verona), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 9 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

4) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 13 aprile 1994 al 12 aprile 1995, della ditta S.p.a. Tiberghien Italia, con sede in Verona e unità di Verona.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tiberghien Italia, con sede in Verona e unità di Verona, per il periodo dal 13 aprile 1994 al 12 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1994 con decorrenza 13 aprile 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 23 settembre 1993 al 22 settembre 1994, della ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino, dall'11 febbraio 1994 Aosta e unità di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino, dall'11 febbraio 1994 Aosta e unità di Torino, per il periodo dal 23 settembre 1993 al 22 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 ottobre 1993 con decorrenza 23 settembre 1993.

Con esclusione dei lavoratori in C.F.L.;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 23 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Licis, con sede in Torino, dall'11 febbraio 1994 Aosta e unità di Torino, per il periodo dal 23 marzo 1994 al 22 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 23 marzo 1994.

Con esclusione dei lavoratori in C.F.L.;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Saira alluminio, con sede in Villafranca (Verona) e unità di Villafranca (Verona).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Saira alluminio, con sede in Villafranca (Verona) e unità di Villafranca (Verona), per il periodo dal 7 marzo 1994 al 6 settembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1994 con decorrenza 7 marzo 1994;

8) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 21 febbraio 1994 al 20 febbraio 1995, della ditta S.p.a. Cesa A. & C., con sede in Alessandria e unità di Alessandria.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cesa A. & C., con sede in Alessandria e unità di Alessandria, per il periodo dal 21 febbraio 1994 al 19 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 febbraio 1994 con decorrenza 21 febbraio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° ottobre 1994, n. 16010/32.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:

1) sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994, della ditta S c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Frosinone, Nerola (Roma), Palombara (Roma) e Pomezia (Roma).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'accertamento di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per liquidazione coatta, già disposta con decreto ministeriale del 17 dicembre 1993 con effetto dal 2 dicembre 1992, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. Consorzio agrario interprovinciale di Roma e Frosinone, con sede in Pomezia (Roma) e unità di Frosinone, Nerola (Roma), Palombara (Roma) e Pomezia (Roma), per il periodo dal 2 dicembre 1993 al 1° giugno 1994.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - Decreto del 24 gennaio 1992.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994, della ditta S.p.a. Andelini, con sede in Monte San Vito (Ancona) e unità di Monte S. Vito (Ancona).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Andelini, con sede in Monte San Vito (Ancona) e unità di Monte San Vito (Ancona), per il periodo dal 6 settembre 1993 al 5 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 6 settembre 1993;

3) è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° luglio 1993 all'11 febbraio 1994, della ditta S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese).

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1° luglio 1993 al 31 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° luglio 1993;

4) a seguito dell'approvazione della modifica del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° luglio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Siai Marchetti, con sede in Sesto Calende (Varese) e unità di Sesto Calende (Varese) e Vergiate (Varese), per il periodo dal 1° gennaio 1994 all'11 febbraio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1993 con decorrenza 1° gennaio 1994;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 7 marzo 1994 al 6 marzo 1995, della ditta S.p.a. Romana Calcestruzzi, con sede in Roma e unità di Rieti e Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 luglio 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 5 agosto 1994 con effetto dal 7 marzo 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Romana Calcestruzzi, con sede in Roma e unità di Rieti e Roma, per il periodo dal 7 settembre 1994 al 6 marzo 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 settembre 1994 con decorrenza 7 settembre 1994;

6) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 22 novembre 1993 al 21 novembre 1994, della ditta S.p.a. Liri petroli, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), Roma e Bari.

Parere comitato tecnico: seduta del 19 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Liri petroli, con sede in Ceprano (Frosinone) e unità di Ceprano (Frosinone), Roma e Bari, per il periodo dal 22 novembre 1993 al 21 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1993 con decorrenza 22 novembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° aprile 1993 al 29 marzo 1994, della ditta S.p.a. Bianchi Marè, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Bari, Bergamo e Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bianchi Marè, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Bari, Bergamo e Roma, per il periodo dal 1° aprile 1993 al 30 settembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 29 aprile 1993 con decorrenza 1° aprile 1993;

2) è seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 1° aprile 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bianchi Marè, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unità di Bari, Bergamo e Roma, per il periodo dal 1° ottobre 1993 al 29 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 18 ottobre 1993 con decorrenza 1° ottobre 1993;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.n.c. S.A.T. Di Besso Valerio & C., con sede in Montechiaro d'Asti (Asti) e unità di Montechiaro d'Asti (Asti).

Parere comitato tecnico: seduta del 12 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. S.A.T. Di Besso Valerio & C., con sede in Montechiaro d'Asti (Asti), e unità di Montechiaro d'Asti (Asti), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.n.c. S.A.T. Di Besso Valerio & C., con sede in Montechiaro d'Asti (Asti) e unità di Montechiaro d'Asti (Asti), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 6 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994:

1) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Commissint - Commissionaria internazionale, con sede in Torino e unità di Roma e Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Commissint - Commissionaria internazionale, con sede in Torino e unità di Roma e Torino, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 17 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Commissint - Commissionaria internazionale, con sede in Torino e unità di Roma e Torino, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

3) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, della ditta S.r.l. O.R.A.N., con sede in Follo (La Spezia) e unità di Follo (La Spezia).

Parere comitato tecnico: seduta del 21 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. O.R.A.N., con sede in Follo (La Spezia) e unità di Follo (La Spezia), per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 2 febbraio 1994 con decorrenza 10 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 10 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O.R.A.N., con sede in Follo (La Spezia) e unità di Follo (La Spezia), per il periodo dal 10 luglio 1994 al 9 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 27 luglio 1994 con decorrenza 10 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

5) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fiat Sepin servizi per l'industria, con sede in Torino e unità di Ospedaletti (Imperia), Marina di Massa (Massa Carrara), Torino, Marentino (Torino).

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Sepin servizi per l'industria, con sede in Torino e unità di Ospedaletti (Imperia), Marina di Massa (Massa Carrara), Torino, Marentino (Torino) e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994;

6) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat Sepin servizi per l'industria, con sede in Torino e Roma e unità di Ospedaletti (Imperia), Marina di Massa (Massa Carrara), Torino, Marentino (Torino), per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

7) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Fiat information comunication service, con sede in Torino e unità di Torino e Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat information communication service, con sede in Torino e unità di Torino e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994;

8) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat information communication service, con sede in Torino e unità di Torino e Roma, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

9) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.p.a. Fiat, con sede in Torino e unità di Torino e Roma.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat, con sede in Torino e unità di Torino e Roma, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994;

10) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fiat, con sede in Torino e unità di Torino e Roma, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 18 luglio 1994;

11) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, della ditta S.r.l. Fiat auto mains, con sede in Torino e unità di Arese (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Torino-None-Volvera.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra e autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat auto mains, con sede in Torino e unità di Arese (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Torino-None-Volvera, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 10 marzo 1994 con decorrenza 31 gennaio 1994;

12) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 31 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r l. Fiat auto mains, con sede in Torino e unità di Arese (Milano), Pomigliano d'Arco (Napoli) e Torino-None-Volvera, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 31 luglio 1994;

13) è approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 gennaio 1995, della ditta S.r l. Fiat sagi, con sede in Torino e unità di Torino.

Parere comitato tecnico: seduta del 27 ottobre 1994.

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r.l. Fiat sagi, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 16 febbraio 1994 con decorrenza 18 gennaio 1994;

14) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con effetto dal 18 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fiat sagi, con sede in Torino e unità di Torino, per il periodo dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

Istanza aziendale presentata il 17 agosto 1994 con decorrenza 18 luglio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Mandelli 2 (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità in Montefredane (Avellino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 27 dicembre 1993 con decorrenza 15 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hitech Campania (Gruppo Mandelli), con sede in Montefredane (Avellino) e unità in Montefredane (Avellino), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 1° novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 dicembre 1993 con decorrenza 15 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 giugno 1994 con decorrenza 2 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 26 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spring (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 marzo 1994 al 26 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p a. Plasma (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 aprile 1994 al 26 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 6 aprile 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mandelli industriale (Gruppo Mandelli), con sede in Piacenza e unità in Piacenza, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 gennaio 1994 al 26 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1993 con decorrenza 15 gennaio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1994 con decorrenza 27 aprile 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 30 novembre 1994 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova cartiera di Arbatax, con sede in Cagliari e unità in Tortolì (Nuoro), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1994 al 12 novembre 1994.

Istanza aziendale presentata il 30 maggio 1994 con decorrenza 13 maggio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Cavriago, con sede in Cavriago (Reggio Emilia) e unità di Cavriago (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a otto unità, su un organico complessivo di diciotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura di Cavriago, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 14 gennaio 1994 al 1° luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.B. Pakage, con sede in Calendasco (Piacenza) e unità di Calendasco (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventotto ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di trentasei unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.C.B. Pakage, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio cooperative costruzioni, con sede in Bologna e unità nazionali, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a novantadue unità, su un organico complessivo di centoquarantadue unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c.r.l. Consorzio cooperative costruzioni, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marchi, con sede in Modena e unità di Modena, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di ventitre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato - nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marchi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 7 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bergonzi A., con sede in Pavia e unità di Pavia, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a trentotto unità, su un organico complessivo di trentotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bergonzi A. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.C.S. Graphic computer service, con sede in S. Martino in Rio (Reggio Emilia) e unità di S. Martino in Rio (Reggio Emilia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore e mezzo settimanali a ventotto ore e ottanta medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di diciannove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. G.C.S. Graphic computer service — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Donati sollevamenti, con sede in Daverio (Varese) e unità di Daverio (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a cinquantuno unità, e da venti a dieci ore medie settimanali per un lavoratore part-time e su un organico complessivo di settantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Donati sollevamenti — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Giuliani Mario, con sede in Travedona Monate (Varese), unità di Travedona Monate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventotto unità, su un organico complessivo di quarantacinque unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Giuliani Mario — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio F.lli Orlandi — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca., con sede in Milano e unità di Ponte Nossa (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventisette ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a centoventisei unità, su un organico complessivo di centosettantatre unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ge.Te.Ca. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 4 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.L.T.A., con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a undici unità, su un organico complessivo di ventuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.A.L.T.A. — a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gremolith Italia, con sede in Vermezzo (Milano) e unità di Vermezzo (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di sedici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gremolith Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bordogna, con sede in Palazzolo sull'Oglio (Brescia) e unità di Palazzolo sull'Oglio (Brescia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventinove unità, su un organico complessivo di cinquantuno unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bordogna, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viganò electrical, con sede in Inverigo (Como) e unità di Inverigo (Como), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di diciassette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Viganò electrical, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 luglio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.I. Italia, con sede in Milano e unità di Milano, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per sei mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a sedici unità, su un organico complessivo di ventiquattro unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. M.T.I. Italia, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trea, con sede in Gallarate (Varese) e unità di Gallarate (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantacinque unità, su un organico complessivo di quarantotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trea, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.L., con sede in Carobbio degli Angeli (Bergamo) e unità di Carobbio degli Angeli (Bergamo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantacinque unità, su un organico complessivo di ottanta unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.C.M.L., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbe industrie grafiche, con sede in Modena e unità di Modena, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentotto ore settimanali a diciannove ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a ventidue unità, su un organico complessivo di centotrentotto unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbe industrie grafiche, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 10 gennaio 1994 al 9 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canova, con sede in Milano e unità di Alseno (Piacenza), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a ventiquattro ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantuno unità, su un organico complessivo di cinquantasette unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Canova, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fradal, con sede in Savignano sul Rubicone (Forlì) e unità di Savignano sul Rubicone (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trenta ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a quarantadue unità, su un organico complessivo di quarantanove unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fradal, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

Con decreto ministeriale 5 dicembre 1994 è autorizzata, per il periodo dal 24 gennaio 1994 al 22 gennaio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilcoop soc. coop., con sede in Crevalcore (Bologna) e unità di Crevalcore (Bologna) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a trentuno ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a settantaquattro unità, su un organico complessivo di quattrocentoundici unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Edilcoop soc. coop., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

94A8362-94A8390

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto nazionale istruzione professionale agricola

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1994 è stato approvato lo statuto dell'Istituto nazionale istruzione professionale agricola, nel testo modificato e definitivo di cui alla deliberazione dell'assemblea straordinaria dell'Istituto del 28 aprile 1994.

94A8361

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento dell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta a guscio, in Roma

Con decreto ministeriale n. 91658 del 10 dicembre 1994, è stata accertata la sussistenza nell'Unione nazionale tra le associazioni di produttori ortofrutticoli, agrumari e di frutta a guscio - UNAPROA - con sede in Roma, via F. De Sanctis, 11, dei requisiti previsti dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674 e dal regolamento CEE n. 1360/78.

Alla predetta Unione, ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 674/78, è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato.

94A8360

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Lametia» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata «Lametia» per la designazione dell'olio extravergine di oliva della Piana di Lametia Terme ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/92.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Lametia»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Lametia», è riservata all'olio di oliva extravergine rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Lametia» deve essere ottenuta dalla varietà di olivo Carolea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà in misura non superiore al 10%.

Art. 3.

Zona di produzione

Le olive destinate alla produzione dell'olio di oliva extravergine della denominazione di origine controllata «Lametia» devono essere prodotte, nell'ambito della provincia di Catanzaro, nei territori olivati della Piana di Lamezia Terme idonei alla produzione di olio con le caratteristiche e livello qualitativo previsti dal presente disciplinare di produzione, che comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni:

Curinga, Filadelfia (in parte), Francavilla Angitola (in parte), Lamezia Terme (ex Nicastro, Sambiase, S. Eufemia), Maida, S. Pietro a Maida, Gizzeria, Feroleto Antico e Pianopoli.

Tale zona è così delimitata in cartografia 1:25.000:

da una linea che, partendo dal punto più a nord sul mar Tirreno del confine comunale tra Gizzeria e Falerna, segue poi, in direzione est, il confine settentrionale del comune di Lamezia (ex Sambiase, Nicastro e S. Eufemia) e prosegue, sempre verso est, sul confine settentrionale del comune di Feroleto Antico, per discendere verso sud lungo il confine di Pianopoli fino a raggiungere la confluenza dei comuni di Amato e Marcellina (esclusi dall'area) e Maida. Da questa confluenza prosegue

verso sud-est lungo il confine settentrionale del comune di Maida, dal quale percorre, proseguendo verso sud, il limite est, confinante con il comune di Caraffa di Catanzaro (escluso dall'area), per ritornare verso ovest-sud-ovest lungo il confine meridionale di Maida (attiguo a quelli di Cortale e Jacurzo esclusi dall'area) fino ad incontrare il punto di confluenza dei confini comunali di Maida e S. Pietro a Maida. Di quest'ultimo ne percorre il confine comunale esposto a sud-est per raggiungere il punto d'incontro con il territorio del comune di Curinga e discendere verso sud lungo il confine di levante e meridionale dello stesso comune. Tale linea, nell'intercettare il confine settentrionale del comune di Filadelfia, si dirige verso sud-ovest escludendo tutta la parte posta a sud del centro urbano dello stesso comune, situata ad una altitudine di 554 metri s.l.m.

Proseguendo verso ovest la linea raggiunge il confine del comune di Francavilla Angitola; nel punto d'incontro con detto confine ne percorre il limite di levante discendendo verso sud fino alla contrada Castellano. Da questa, escludendone il territorio posto a sud, prosegue verso ovest seguendo il confine nord della contrada Caredrande, fino a raggiungere il confine meridionale del comune di Francavilla.

Da detto punto la linea costeggia il limite meridionale del comune di Francavilla fino ad incontrare il limite est del comune di Pizzo Calabro. Da questo incrocio risale verso nord sul confine comunale di ponente del comune di Francavilla per ripiegare verso il mare ad ovest lungo il confine settentrionale del comune di Pizzo Calabro fino a raggiungere, proseguendo verso nord, lungo la costa del mar Tirreno il punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.
Caratteristiche di coltivazione

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche.

Pertanto, sono da considerarsi idonei gli oliveti i cui terreni, di origine alluvionale, siano costituiti quasi esclusivamente da depositi continentali recenti ed attuali, porosi con permeabilità nell'insieme elevata, con spessore profondo o molto profondo, sabbiosi o di medio impasto. Per i nuovi impianti sono da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono permeabili, profondi, sciolti o di medio impasto, provvisti di buone sistemazioni, atte a garantire lo sgrondo delle acque superficiali e profonde.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

In particolare, oltre alle forme tradizionali di allevamento, per i nuovi impianti sono consentite altre forme di allevamento con una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

La produzione massima di olive/Ha non può superare i q.li 130 per ettaro negli oliveti specializzati.

Per la coltura consociata o promiscua gli organi tecnici della regione Lazio accertano la produzione massima di olive/Ha in rapporto alla effettiva superficie olivetata.

Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purchè la produzione globale non superi di oltre il 20% il limite massimo sopra indicato.

La raccolta delle olive viene effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura e non protrarsi oltre il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.

La raccolta delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

Art. 5.
Modalità di oleificazione

Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Lametia» può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

La resa massima di olive in olio non può superare il 20%.

Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura ambiente; ogni altro trattamento è vietato. Le olive devono essere molite entro i due giorni successivi alla raccolta.

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

L'olio di oliva extravergine a denominazione di origine controllata «Lametia» all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da verde al giallo paglierino;

odore: di fruttato;

sapore: delicato di fruttato;

punteggio minimo al panel test > = 6,5

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non eccedente grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

numero perossidi < = 14,00;

K232 < = 2;

K270 < = 0;2;

polifenoli totali, minimo < = 170.

Altri parametri chimico-fisici non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

In ogni campagna oleicola il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi dell'olio a denominazione di origine controllata «Lametia» da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali inserire, su richiesta degli interessati, ulteriori parametrazioni di carattere fisico-chimico o organolettico atte a maggiormente caratterizzare l'identità della denominazione.

Art. 7.
Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: fine, scelto, selezionato, superiore, genuino.

E' vietato l'uso di menzioni geografiche aggiuntive, indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni e aree geografiche comprese nell'area di produzione di cui all'art. 3.

È tuttavia consentito l'uso di nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente su nomi geografici ed in particolar modo su nomi geografici di zone di produzione di oli a denominazione di origine controllata.

L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie ed il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa oleicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

Il nome della denominazione di origine controllata «Lametia» deve figurare in etichetta in caratteri chiari, indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono in etichetta.

I recipienti in cui è confezionato l'olio di oliva extravergine «Lametia» ai fini dell'immmissione al consumo non devono essere di capacità superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

È obbligatoria l'indicazione in etichetta dell'anno della campagna oleicola di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

94A8359

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA IN VITERBO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di agraria dell'Università della Tuscia di Viterbo sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

istituzioni di economia e di statistica agraria;

metodologie avanzate di selezione genetica;

nutrizione ed alimentazione animale;

patologia vegetale;

chimica forestale;

lotta alle malerbe;

fisiologia degli alberi forestali;

complementi di ecologia forestale;

industrie chimico-forestali;

costruzioni forestali;

dendrometria;

tecnologia del condizionamento e della distribuzione;

agrometeorologia;

zoologia generale forestale;

controllo degli inquinamenti in agricoltura.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

94A8401

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione della Commissione nazionale per le società e la borsa 9 dicembre 1994, n. 8850, concernente: «Approvazione del nuovo regolamento disciplinante l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 19 dicembre 1994).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata alla pag. 36 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 28, comma 1, lettera *d)*, in luogo di: «stabilire se l'intermediario è autorizzato entro limiti inferiori a quelli di cui all'art. *31* ...», leggasi: «stabilire se l'intermediario è autorizzato entro limiti inferiori a quelli di cui all'art. *30* ...», e in luogo di: «Nel caso in cui il contratto non preveda alcun limite, si applicano quelli stabiliti dall'art. *31* ...», leggasi: «Nel caso in cui il contratto non preveda alcun limite, si applicano quelli stabiliti dall'art. *30* ...».

95A0013

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	357.000
- semestrale	L.	195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	65.500
- semestrale	L.	46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	200.000
- semestrale	L.	109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	65.000
- semestrale	L.	45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	199.500
- semestrale	L.	108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	687.000
- semestrale	L.	379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili, ogni 16 pagine o frazione*	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189